



## **DDL Bilancio 2020 – AC 2305 (ex AS 1586-A)**

***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022***



Approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre e firmato dal Presidente della Repubblica sabato 2 novembre



Approvato in I lettura al Senato lunedì 16 dicembre 2019



Approvato definitivamente in II lettura dalla Camera martedì 24 dicembre 2019



Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019

## Sezione I: Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

### Art. 1

#### Comma 1

Reca, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e cassa.

#### Commi 2-3

Prevedono la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e accise (cd. **clausole di salvaguardia**). Per gli anni successivi, si prevede l'aumento dell'IVA ridotta dal 10 al 12% e un aumento dell'IVA ordinaria di 3 punti percentuali per il 2021 (al 25%) e di 1,5 punti percentuali (fino al 26,5%) a decorrere dal 2022.

Per effetto delle modifiche apportate in I lettura è stata rimodulata la misura delle maggiori entrate nette attese dall'aumento delle accise sui carburanti.

#### Commi 4-5

Stabilisce la deducibilità dell'**IMU** nella misura del 50 per cento nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, confermando quanto previsto a legislazione vigente. La norma intende integrare la nuova disciplina IMU introdotta dal presente provvedimento.

Durante l'esame al Senato la disciplina della deducibilità è stata estesa anche all'**IMI** - imposta immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, nonché all'**IMIS** - imposta immobiliare semplice istituita dalla provincia autonoma di Trento.

#### Comma 6

Riduce dal 15 al 10 per cento, a regime, la misura dell'aliquota della **cedolare secca** da applicare ai canoni derivanti dai contratti di

locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa.

#### Comma 7

Prevede la costituzione di un «**Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti**» con una dotazione di 3 miliardi di euro per l'anno 2020 e di 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021. L'attuazione della riduzione del carico fiscale viene demandata a futuri interventi normativi.

#### Comma 8

Introdotta in I lettura al Senato, al fine di promuovere l'**occupazione giovanile**, riconosce uno sgravio contributivo integrale, per i contratti stipulati nel 2020, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a 9. Lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello del 10% di aliquota per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

#### Comma 9

Estende all'anno 2022 l'applicazione del meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'**assicurazione obbligatoria** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali già previsto sia per gli anni 2019-2021 sia per gli anni 2023 e successivi. Le riduzioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, su proposta dell'INAIL.

#### Comma 10

Modifica la disciplina sulla riduzione dei **contributi previdenziali**, in favore dei datori di lavoro privati, relativamente alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti. In particolare, si estende alle assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020 il limite anagrafico più elevato per il lavoratore,

pari a 34 anni e 364 giorni, già previsto per le assunzioni effettuate nel 2018.

### Comma 11

Introdotta in prima lettura al Senato, modifica la disciplina concernente l'incentivo previsto per i **datori di lavoro privati** che assumono a tempo indeterminato soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti. Per la definizione della suddetta disciplina si rinvia, a decorrere dal 1° gennaio 2020, alla normativa concernente le procedure, le modalità e i controlli per l'esonero contributivo.

### Comma 12

Introdotta nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, prevede la non imponibilità della liquidazione anticipata della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (**NASpI**) volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Tale liquidazione anticipata si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Viene, inoltre, demandato ad apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della norma.

### Comma 13

Introdotta in prima lettura al Senato, amplia le esclusioni dall'addizionale contributiva relativa ai **contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato**. Le nuove esclusioni concernono: i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019; i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti

collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.

### Commi 14-15

Modificata nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, dispone l'istituzione di un **Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti** delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, con una dotazione complessiva di circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034. Le risorse sono destinate, in particolare, ad investimenti finalizzati all'**economia circolare**, alla **decarbonizzazione** dell'economia, alla **riduzione delle emissioni**, al **risparmio energetico**, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali (comma 15).

### Comma 16

Autorizza la spesa di complessivi 828 milioni di euro, ripartiti negli anni dal 2020 al 2032, per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino. Nel corso dell'esame in prima lettura al Senato è stata introdotta la specifica che sono comprese nelle spese di realizzazione, le attività di progettazione, di valutazione ex ante, gli altri oneri tecnici, nonché il materiale rotabile.

### Comma 17

Introdotta in prima lettura al Senato, dispone la realizzazione di un sistema automatico per la detenzione dei flussi di merci in entrata nei centri storici volto alla prevenzione dei fenomeni di **vehicle ramming-attack** attraverso la realizzazione di un ulteriore modulo della piattaforma logistica nazionale digitale. La finalità indicata è quella di incrementare la sicurezza nella città di Matera ed in generale nelle città metropolitane del paese. Viene a tal fine previsto uno stanziamento di 2 milioni di euro rispettivamente per il 2020 e per il 2021.

### Commi 18-23

Introdotti in prima lettura al Senato, prevedono, in primo luogo, un finanziamento complessivo di 1 miliardo di euro per il periodo 2020-2026, per la realizzazione di interventi, nei territori delle Regioni Lombardia e Veneto, e delle province di Trento e Bolzano, e un finanziamento per il completamento del polo metropolitano M1 - M5 di Cinisello - Monza Bettola, di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021, connessi allo svolgimento **delle Olimpiadi invernali 2026** (comma 18). In secondo luogo, è previsto un finanziamento complessivo di 50 milioni di euro per il periodo 2020-2022, per la realizzazione di interventi nel territorio della Regione Lazio, connessi allo svolgimento della **Ryder Cup 2020** (comma 19). In terzo luogo, si prevede l'emanazione di decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia, al fine di identificare le opere infrastrutturali previste, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, di cui la norma in esame reca la relativa definizione (commi 20-23).

### Commi 24-25

Prevede che al riparto del **Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti** delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese di cui ai commi 14-15 si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 15 febbraio 2020, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza, sui quali è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia (comma 24). Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati dal Fondo, il comma 25 prevede una relazione annuale da parte dei singoli Ministeri, entro il 15 settembre di ogni anno, sullo stato di utilizzo dei relativi finanziamenti.

### Comma 26

Introdotta in prima lettura al Senato, assegna al soggetto attuatore degli interventi previsti per

la manutenzione straordinaria della strada 72, in gestione alla provincia di Lecco, una somma pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

### Comma 27

Dispone che il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Comma 28

Introdotta in prima lettura al Senato, reca una variazione dell'autorizzazione di spesa per il finanziamento al **gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (RFI)**. Si prevede una riduzione di 40 milioni di euro nel 2020, e l'incremento di 40 milioni di euro nell'anno 2021 e di 350 milioni di euro nell'anno 2026.

### Commi 29-31

Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, assegna ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di **efficientamento energetico** e di sviluppo territoriale sostenibile. Stabilisce la misura dei contributi spettanti a ciascun comune. Essi devono essere attribuiti entro il 31 gennaio 2020 con decreto del Ministero dell'interno, il quale assume altresì l'obbligo di comunicare a ciascun comune, entro il 10 febbraio 2020, l'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno (comma 30). Infine stabilisce che il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di lavori pubblici (comma 31).

### Commi 32-37

Stabilisce l'obbligo per il comune beneficiario del contributo per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di **efficientamento energetico** e di sviluppo territoriale sostenibile di iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15

settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. I contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministero dell'interno.

### Comma 38

Interviene sulla disciplina, dettata dalla legge di bilancio 2019, relativa alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di incrementare (da 4,9 a 8,8 miliardi di euro) gli stanziamenti per la concessione dei contributi, includere l'**efficientamento energetico** degli edifici tra le opere finanziabili, e modificare i termini di affidamento dei lavori e le modalità di assegnazione dei contributi. In prima lettura al Senato è stata introdotta la riduzione del 5 per cento dei contributi previsti, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A) e del **piano di eliminazione Barriere architettoniche (P.E.B.A)** entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

### Comma 39

Introdotta nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, interviene sulla disciplina approvata nella Legge di Bilancio 2019 relativa a contributi ai comuni per investimenti di **messa in sicurezza degli edifici** e del territorio degli enti locali. Nello specifico incide sulle disposizioni che dispongono, per il triennio 2018-2020, contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali. Vengono disciplinate la tipologia di comuni beneficiari e le finalità, le modalità di presentazione della richiesta, nonché di quantificazione e assegnazione del contributo.

### Comma 40

Approvata in prima lettura al Senato, introduce deroghe alla disciplina in materia di variante urbanistica per la realizzazione di opere pubbliche che migliorino l'accessibilità alla città di Milano anche in vista delle Olimpiadi invernali.

### Comma 41

Assegna un finanziamento pari a 300.000 euro per interventi di riqualificazione e restauro della villa Alari Visconti di Saliceto in Cernusco sul Naviglio.

### Commi 42-43

Modificati al Senato, prevedono per gli anni dal 2021 al 2034, l'assegnazione (per complessivi 8,5 miliardi di euro) di contributi ai comuni per investimenti in **progetti di rigenerazione urbana** volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. I criteri e le modalità di riparto dei contributi, di monitoraggio, rendicontazione e verifica e di recupero e eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate sono demandati ad un DPCM, da adottare entro il 31 gennaio 2020.

### Commi 44-46

Istituiscono e disciplinano un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per investimenti nei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell'edilizia pubblica, della **viabilità**, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e ambientali. A tal proposito istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per investimenti a favore dei comuni con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

### Commi 47 a 50

Introdotti nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, istituiscono un **Fondo per lo**

**sviluppo delle reti ciclabili urbane** con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per finanziare il 50% degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane da parte di comuni e di unioni di comuni che abbiano approvato strumenti di pianificazione che prevedono lo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

### Commi 51-58

Modificati durante l'esame in prima lettura al Senato, estendendo a tutti gli enti locali e non più ai soli comuni la normativa prevista, prevedono di favorire gli investimenti, l'assegnazione agli enti locali di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed **efficientamento energetico** delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. I contributi sono previsti nel limite delle seguenti risorse: 85 milioni di euro per l'anno 2020, 128 milioni di euro nell'anno 2021, 170 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

### Commi 59-61

Modificati nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, istituiscono un Fondo per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad **asili nido**, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

### Commi 62-64

Autorizzano la concessione di contributi, per un importo complessivo di 6,1 miliardi di euro per il periodo 2020-2034, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione

straordinaria ed **efficientamento energetico** delle scuole degli enti medesimi.

### Comma 65

Per incentivare l'utilizzazione dell'**energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili** e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, consente agli enti pubblici delle regioni che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata di usufruire, a date condizioni, del **meccanismo dello scambio sul posto dell'energia elettrica** prodotta dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza, a copertura dei consumi di utenze proprie degli enti strumentali e delle utenze degli inquilini dell'edilizia residenziale pubblica, fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell'intero importo, degli oneri generali del sistema elettrico. Il meccanismo dello scambio sul posto opera senza alcun limite di potenza, a copertura dei consumi di utenze proprie degli enti strumentali e delle utenze degli inquilini dell'edilizia residenziale pubblica, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30% dell'intero importo, degli oneri generali del sistema elettrico.

### Comma 66

Modificato in prima lettura al Senato, incrementa (di 2,4 miliardi di euro) le risorse dirette alle regioni a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi relativi alla viabilità, alla **rigenerazione urbana**, alla **riconversione energetica** e alle infrastrutture sociali.

### Comma 67

Introdotta in prima lettura al Senato, autorizza la spesa di 0,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,

del decreto-legge n. 195 del 2009, in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo.

#### Comma 68

Approvato in prima lettura al Senato, assegna un contributo straordinario di 300.000 euro alla Regione Lombardia per l'anno 2020, per concorrere finanziariamente alla realizzazione del Museo della Diga del Gleno.

#### Comma 69

Prevede la possibilità di rimodulare gli stanziamenti per gli investimenti degli enti territoriali riferiti al periodo 2025-2034.

#### Comma 70

Mantiene il meccanismo dello **sconto in fattura** per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui alle Linee guida nazionali per la **certificazione energetica degli edifici** (D.M. 26 giugno 2015), per le parti comuni degli edifici condominiali con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad **istituti di credito** e ad **intermediari finanziari**.

#### Comma 71

Dispone che, ai fini dello sviluppo sostenibile, assumono rilevanza i lavori di riqualificazione e razionalizzazione degli **elettrodotti della Rete di trasmissione nazionale (RTN)**, sul territorio italiano. In tale contesto, è ritenuto prioritario il progetto di variante delle linee Cislago-Dalmine e Bovisio Cislago, nei comuni di Barlassina, Cesano Maderno e Seveso, per la cui realizzazione è autorizzata la spesa di 3,7 milioni di euro per il 2022.

#### Comma 72

Introdotta al Senato, prevede che il programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, venga esteso anche a favore di lavori di messa in sicurezza e adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, dell'adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, e della razionalizzazione dell'accessibilità dell'area portuale industriale di Genova Sestri Ponente.

#### Comma 73

Introdotta in prima lettura al Senato, autorizza un contributo di 2 milioni di euro per il 2020 per gli interventi alla realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova.

#### Comma 74

Introdotta dal Senato, reca l'assegnazione di un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per il finanziamento di spese di investimento per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione Valle d'Aosta.

#### Comma 75

Introdotta in prima lettura al Senato, equipara i **monopattini elettrici** ai velocipedi (biciclette), come definiti nel Codice della strada. In dettaglio, la disposizione riguarda i monopattini elettrici che rientrino nei limiti di potenza e velocità previsti dal decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019.

#### Commi 76-77

Introdotti in prima lettura al Senato, intervengono sulla disciplina in materia di proroga delle concessioni per grandi derivazioni idriche a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e Bolzano. Le concessioni con scadenza antecedente al 31 dicembre 2023 sono

prorogate per il tempo necessario al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la richiamata data.

### Comma 78

Prevede la disapplicazione del codice dei contratti pubblici agli appalti e concessioni di servizi affidati dai Vigili del fuoco nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta.

### Commi 79-80

Introdotti in prima lettura al Senato, intervengono sulla disciplina riguardante l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione, al fine di consentire agli enti locali di ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento medesimo.

### Comma 81-82

Prevede un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di **edilizia sanitaria** e di **ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico**. L'incremento di risorse è pari nel complesso a 2 miliardi di euro. Differisce dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2021 il termine per il completamento di alcuni interventi di ristrutturazione edilizia sanitaria, relativi all'esercizio dell'**attività libero-professionale intramuraria**.

### Comma 83-84

Proroga al 31 dicembre 2021 il termine di effettuazione degli adempimenti per l'appaltabilità e la cantierabilità degli interventi previsti dal decreto-legge "**Sblocca Italia**", alla cui scadenza è prevista la revoca delle risorse assegnate. Il comma 84 disciplina l'entrata in vigore della proroga.

### Commi 85-87

Recano misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un **Green new deal italiano**, istituendo un Fondo da ripartire con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; parte di tale dotazione - per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (comma 85). Il fondo, alimentato con i proventi della messa in vendita delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, sarà utilizzato dal Ministro dell'economia e delle finanze per sostenere, mediante garanzie a titolo oneroso o partecipazioni in capitale di rischio e/o debito, progetti economicamente sostenibili con precise finalità. Il Fondo ha anche finalità di supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, di riduzione dell'uso della plastica e per la sostituzione della plastica con materiali alternativi (commi 86 e 87).

### Commi 88-90

Con una modifica apportata dal Senato, è stata aggiunta, sempre in materia di **Green new deal italiano**, la previsione in base alla quale le specifiche iniziative da avviare nelle **Zone economiche ambientali** sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro dello sviluppo economico. Sancisce poi la possibilità, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE, di concedere la garanzia statale attualmente prevista per gli investimenti ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), in modo complementare con la garanzia di bilancio dell'UE che sarà prevista dal prossimo programma comunitario a sostegno degli investimenti e dell'accesso ai finanziamenti in corso di approvazione, che sostituirà il FEIS.

### Comma 91

Istituisce nell'ambito del Fondo di garanzia per la prima casa una sezione speciale per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, ai condomini,

connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento **dell'efficienza energetica**.

### Comma 92

Prevede la possibilità per il Ministero dell'Economia di inserire tra le spese rilevanti nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti **Green Bond** la quota di interventi finanziata con risorse statali previste nel presente articolo, nonché in generale gli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai **cambiamenti climatici**, alla **riconversione energetica**, all'**economia circolare**, alla protezione dell'ambiente e alla coesione sociale e territoriale. Le emissioni di titoli di Stato Green Bond saranno proporzionate agli interventi con positivo impatto ambientale finanziati dal bilancio dello Stato.

### Commi 93-96

Istituiscono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un **Comitato interministeriale** con l'obiettivo di recepire, organizzare e rendere disponibili al pubblico le informazioni funzionali al monitoraggio degli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di **economia circolare**, demandando ad un D.P.C.M. l'individuazione delle modalità di funzionamento del Comitato stesso. I decreti del Ministro dell'economia recanti la disciplina di attuazione degli interventi illustrati possono prevedere che siano certificati da un **professionista indipendente** sia la rispondenza degli investimenti rispetto alle finalità del comma 86, sia la quantificazione del relativo impatto. Agli oneri recati dai commi 88 e 94, primo periodo, relativi alla selezione degli interventi e alla certificazione di professionisti, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo istituito dal comma 85 nei limiti di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni successivi (comma 95). Assicura infine la partecipazione italiana dal 2020 al 2028 alla **ricostituzione del Green Climate Fund**, autorizzando la relativa spesa (comma 96).

### Commi 97-100

Prevedono che il Ministero dell'ambiente può avvalersi della **Società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria** al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e per la realizzazione di programmi e progetti mediante piattaforme informatiche. Disciplinano l'istituzione presso il Ministero, entro il 31 gennaio 2020, di una Commissione per lo studio, le proposte per la **transizione ecologica** e per la riduzione dei **sussidi ambientalmente dannosi**, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2020.

### Commi 101-102

Sono volti ad estendere anche alle navi militari contaminate da amianto, oltre che agli edifici pubblici, gli interventi di bonifica finanziati attraverso il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 101). A tal fine il Fondo è incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Sono stabiliti con decreto del Ministro della Difesa, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Ambiente e delle Infrastrutture, le priorità di intervento per le unità navali da bonificare (comma 102).

### Commi 103-106

Introdotti durante l'esame al Senato, assegnano all'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (**ISPRA**) un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali. Sono altresì disciplinati lo svolgimento delle attività e l'utilizzo delle risorse stanziare.

### Commi 107-109

Si dispone in ordine agli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni, prescrivendo che il rinnovo della loro dotazione avvenga per

almeno la metà mediante acquisto o noleggio di **veicoli ad energia elettrica o ibrida o ad idrogeno**. Quest'ultima previsione relativa all'alimentazione ad idrogeno è stata introdotta dal Senato.

#### **Commi 110-112**

Introdotti dal Senato, autorizzano la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 per le finalità di miglioramento della catena intermodale e il decongestionamento della **rete viaria**. Si autorizza inoltre la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021 per il completo sviluppo dei sistemi di trasporto intermodale.

#### **Commi 113-117**

Introdotti al Senato, stanziato ulteriori 3 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione di contributi per il rinnovo, previa rottamazione, del **parco veicolare delle imprese di autotrasporto** attive sul territorio italiano iscritte al Registro Elettronico Nazionale con l'obiettivo di accrescere la sicurezza del trasporto su strada, oltreché di ridurre gli effetti climateranti deviranti dal trasporto passeggeri su strada.

#### **Comma 118**

Introdotta al Senato, riconosce un **credito d'imposta**, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per le spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili, demandando la definizione della relativa disciplina a una disposizione di rango secondario. Più in dettaglio le disposizioni in esame riconoscono, ai fini delle imposte sui redditi, un credito d'imposta, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in relazione alle spese documentate relative all'acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili.

#### **Commi 119-122**

Introdotti al Senato, al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile, istituiscono il **Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici**, con sede a Venezia, per il cui avvio e funzionamento viene autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2020.

#### **Comma 123**

Istituisce nello stato di previsione del MISE un **Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole**, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa massima, al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole.

#### **Commi 124-126**

Aggiunti dal Senato, prevedono l'introduzione di tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Siciliana per le categorie sociali indicate, stanziando 25 milioni di euro annui per l'anno 2020. Per le modalità attuative si rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia- da adottare nel termine di 60 giorni.

#### **Comma 127**

modificato al Senato - incrementa di 325 mln di euro per il 2020 e di 1,6 mld di euro dal 2021 gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico.

#### **Comma 128**

Autorizza la **Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA)** a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per esigenze di tutoraggio per un contingente massimo di 30 unità.

### Comma 129 e 130

Destinano risorse aggiuntive per compensi del lavoro straordinario delle Forze di polizia, per 48 milioni, a decorrere dal 2020.

### Comma 131

Destina risorse aggiuntive per compensi del lavoro straordinario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per 2 milioni, a decorrere dal 2020.

### Comma 132

Proroga fino al 31 dicembre 2020 l'operatività del Piano di impiego concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

### Comma 133

Istituisce un Fondo per la valorizzazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

### Comma 134

Introdotta dal **Senato** - autorizza anche per l'anno 2021 uno stanziamento di 21 milioni per l'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa.

### Comma 135

Introdotta dal Senato, dispone l'incremento della dotazione finanziaria destinata all'indennità accessoria del personale degli uffici di diretta collaborazione del MEF.

### Commi da 136 a 140

Incrementano la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per complessive 500 unità, secondo una determinata scansione temporale.

### Commi 141 e 142

Incrementano il Fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, per 12 milioni per l'anno 2020.

### Commi 143 e 144

Istituiscono, nello stato di previsione del MEF, un fondo per l'armonizzazione dei **trattamenti economici** accessori del **personale** appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei **ministeri**. A decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere inoltre alimentato con le eventuali somme che si rendano disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021. La disposizione autorizza inoltre la Presidenza del Consiglio ad incrementare, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale ed il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale.

### Commi da 145 a 149

Modificano la disciplina in materia di pubblicità dei concorsi per il reclutamento di personale.

### Comma 150

Reca una previsione relativa alla percentuale di incarichi di livello dirigenziale non generale conferibili al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

### Commi da 151 a 154

Introdotti al Senato, rimodulano la dotazione organica relativa al personale in servizio permanente dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto.

### Commi da 155 a 159

Introdotti al Senato, recano disposizioni volte ad autorizzare assunzioni a tempo indeterminato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il comma 159 assegna al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, risorse pari a 500.00 euro per ciascuno degli anni 2020-2026, al fine di potenziare le attività di **monitoraggio** e vigilanza e la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza, relative all'esecuzione del Contratto di Servizio di Media e Lunga percorrenza.

#### Comma 160

Introdotta al Senato, concerne la disciplina dei dipendenti degli uffici stampa presso le pubbliche amministrazioni.

#### Commi 161 e 162

Prevedono la proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020: dei contratti di lavoro a tempo determinato degli enti pubblici della Regione Calabria con soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità; di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili.

#### Comma 163

Reca alcune novelle in materia di inadempimenti relativi al diritto di accesso civico e agli obblighi di **pubblicità, trasparenza** e diffusione di informazioni da parte delle **pubbliche amministrazioni**. In particolare, si incide sulla responsabilità dirigenziale e sulle sanzioni per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati ed informazioni.

#### Commi 164 e 165

Autorizzano l'assunzione da parte del Ministero dell'interno di 130 unità di personale della carriera prefettizia.

#### Commi 166 e 167

incrementano di una unità i posti con funzione dirigenziale di livello generale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da destinare a funzioni di consulenza, studio e ricerca, rideterminando, quindi, la dotazione organica dirigenziale nel numero massimo di 12 posizioni di livello generale.

#### Commi 168 e 169

Introdotti al Senato, modificano il Codice antimafia prevedendo che le procedure di reclutamento e inquadramento mediante transito nei ruoli e mobilità di 100 unità della dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata avvengano senza la complessa procedura vigente che prevede la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia.

#### Commi da 170 a 174

Introdotti dal Senato, prevedono l'avvio di procedure concorsuali miranti ad assumere non solo avvocati dello Stato ma anche personale amministrativo, con contestuale ampliamento delle rispettive dotazioni organiche. Sono introdotte inoltre disposizioni volte a potenziare l'attività di difesa dello Stato italiano dinnanzi alle Corti europee.

#### Comma 175

Dispone la **proroga** per l'anno **2020** delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza **energetica**, di **ristrutturazione** edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi **elettrodomestici**. In particolare, si proroga al 31 dicembre 2020 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione **energetica** degli edifici (c.d. ecobonus), in materia di interventi di efficienza energetica. Infine, si proroga al 31 dicembre 2020 la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di **ristrutturazione edilizia**.

#### Comma 176

Prevede l'abrogazione dei commi 1,2,3 e 3-ter dell'articolo 10 del D.L. n. 34/2019, i quali hanno introdotto il meccanismo dello **sconto in fattura** per gli interventi di **riqualificazione**

**energetica** e antisismica e per l'installazione di impianti a **fonti rinnovabili** (fotovoltaici).

### Commi da 177 a 180

Modificati durante l'esame in prima lettura, estendono al 2020 la possibilità di usufruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

### Comma 181

Introdotta al Senato, al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile e di estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla legge sulla prestazione di lavoro sportivo, esonera le società sportive femminili dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per gli anni 2020, 2021 e 2022.

### Comma 182

Prevede che le risorse del Fondo Sport e periferie, già destinate al **CONI** e poi trasferite alla società Sport e salute S.p.A., sono riversate su un apposito capitolo dello stato di previsione del MEF per essere trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio e assegnate al relativo Ufficio per lo sport, che subentra nella gestione del Fondo.

### Comma 183

Estende al 2020 l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.

### Comma 184

Chiarisce esplicitamente che la ridefinizione degli incentivi fiscali previsti dal **Piano Impresa 4.0**, intende sostenere più efficacemente il processo di transizione **digitale** delle **imprese**, la spesa privata in ricerca e

sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia **circolare** e della sostenibilità **ambientale**, l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e **digitale**.

### Comma 185

Individua i beneficiari del **credito d'imposta** nelle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 - in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi**, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

### Comma 186

Stabilisce che possono accedere al **credito d'imposta** tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di crisi.

### Comma 187

Chiarisce che sono agevolabili gli **investimenti in beni materiali nuovi** strumentali all'esercizio d'impresa. Sono esclusi dall'agevolazione gli investimenti concernenti: **veicoli** e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali; fabbricati e le costruzioni; i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori **dell'energia**, dell'acqua, dei **trasporti**, delle **infrastrutture**, delle **poste**, delle **telecomunicazioni**, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

### Comma 188

chiarisce che, per gli **investimenti** aventi a oggetto beni diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0", il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo e nel limite massimo di 2 milioni di euro.

### Comma 189

Riconosce un credito di imposta, per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali funzionali alla **trasformazione** tecnologica e **digitale** delle imprese secondo il modello "Industria 4.0", pari a : 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

### Comma 190

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (**software**, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0" il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni mediante soluzioni di **cloud computing**, per la quota imputabile per competenza.

### Comma 191

Chiarisce che il **credito d'imposta** è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in **beni immateriali**. Esso è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione

tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0"; per gli investimenti per i beni strumentali materiali e immateriali, esso è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Se l'interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante.

### Comma 192

Il **credito d'imposta** non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi. Esso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

### Comma 193

Specifica che, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione **dell'investimento**, i **beni agevolati** sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

### Comma 194

Consente di applicare, alle stesse condizioni e negli stessi limiti, il **credito d'imposta** anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e

professioni, purché esso abbia ad oggetto beni diversi da quelli (materiali e immateriali) individuati nell'ottica di **Industria 4.0**.

#### Comma 195

Specifica che, ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del **credito d'imposta** sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

#### Comma 196

Dispone che il credito di imposta non si applica agli investimenti se effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, in quanto per tali beni per i quali resta fermo il cd. **Superammortamento**.

Infine, non si applica agli investimenti aventi a oggetto i beni strumentali "**Industria 4.0**", effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per tali beni resta fermo il cd. **iperammortamento** (e l'ulteriore maggiorazione del 40 per cento dei costi, per specifiche tipologie di beni) da ultimo prorogate dalla legge di bilancio 2019.

#### Comma 197

Prevede il Ministero dell'economia e delle finanze effetti il monitoraggio delle fruizioni del **credito d'imposta** al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni ed attivare le relative procedure contabili.

#### Comma 198

Riconosce un **credito d'imposta** per gli investimenti in **ricerca e sviluppo**, in **transizione ecologica**, in **innovazione tecnologica 4.0** e in altre attività innovative per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

#### Comma 199

Indica i soggetti che possono fruire del **credito d'imposta**, tra cui: tutte le **imprese** residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa. Per le imprese ammesse al **credito d'imposta**, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei **contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

#### Comma 200

Indica quali attività di ricerca e sviluppo ammissibili al **credito d'imposta** le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o **tecnologico**. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità: le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni; le spese di personale relative a **giovani ricercatori**; le quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e dei

**software** utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota; le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di **un'invenzione industriale** o biotecnologica.

#### Comma 201

Indica come ammissibili al **credito di imposta** le seguenti attività di innovazione **tecnologica**: si tratta delle attività relative alla ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Il comma reca la definizione di prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato. Non sono considerate **attività di innovazione tecnologica** ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti. Vengono, altresì elencate le spese considerate **ammissibili**, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità.

#### Comma 202

Indica ammissibili al **credito di imposta** le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e **moda**, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. L'attuazione è demandata al decreto del Ministro dello sviluppo economico anche in relazione alle medesime attività di design e ideazione estetica svolte in settori diversi da quelli indicati.

#### Comma 203

Riconosce il **credito di imposta**: per le attività di **ricerca e sviluppo** in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo; per le

attività di **innovazione tecnologica** in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo; per le attività di **innovazione tecnologica** destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di **innovazione digitale 4.0**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo; per le attività di design e ideazione estetica il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo.

#### Comma 204

Il **credito d'imposta** spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute. Il comma prevede che le **imprese** che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico al solo fine di consentire al Ministero di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative. Il **credito d'imposta** non concorre alla formazione del reddito d'impresa nonché della base imponibile dell'IRAP; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.

#### Comma 205

Dispone che - ai fini del riconoscimento del **credito d'imposta** - l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti.

#### Comma 206

Le **imprese beneficiarie** della misura sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.

#### Comma 207

Prevede che, nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita **certificazione** della **documentazione** contabile e della relazione tecnica nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del **credito d'imposta** e della corretta applicazione della disciplina. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.

#### Comma 208

Prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui la verifica delle fruizioni del **credito d'imposta**.

#### Comma 209

In merito al **credito d'imposta** per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, prevede che il termine di fruibilità del credito sia anticipato al 31 dicembre 2019, rispetto al termine del 31 dicembre 2020 come previsto dalla disciplina vigente.

#### Comma 210

Stabilisce che la disciplina del **credito d'imposta** per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la **trasformazione tecnologica e digitale**

previste dal **Piano Nazionale Impresa 4.0**, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Il beneficio pertanto è prorogato al 2020.

#### Comma 211

Effettua alcune rimodulazioni del limite massimo annuale del **credito** da applicarsi secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che: nei confronti **delle piccole imprese il credito d'imposta** è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro; nei confronti delle **medie imprese, il credito d'imposta** è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 300.000 euro); nei confronti delle **grandi imprese il credito d'imposta** è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro (rispetto ai vigenti 200.000 euro). La misura del **credito d'imposta** è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei **lavoratori** dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

#### Comma 212

Stabilisce che, ferma restando l'esclusione delle **imprese in difficoltà**, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

#### Comma 213

Dispone che nel caso in cui le **attività di formazione** siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

#### Comma 214

Specifica che il **credito d'imposta** è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione e che non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

#### Comma 215

Elimina l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in **contratti collettivi aziendali o territoriali**.

#### Comma 216

Dispone che per l'attuazione dell'intervento di proroga del **credito d'imposta** è autorizzata la spesa di 150 milioni euro per anno 2021.

#### Comma 217

Prevede che agli adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di **aiuti** compatibili con il mercato **interno**, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

#### Comma 218

Proroga fino al 31 dicembre 2020 del **credito d'imposta** per l'acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche.

#### Comma 219

Stabilisce che per le **spese** documentate, sostenute nel 2020 per **interventi**, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della **facciata esterna** degli edifici ubicati in zona A o B dei comuni colpiti dal sisma, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.

#### Comma 220

Specifica che, nell'ipotesi in cui i lavori di **rifacimento** della **facciata**, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva

dell'edificio, gli interventi devono soddisfare specifici requisiti previsti.

#### Comma 221

Stabilisce che, ferme rimanendo le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia **edilizia** e di **riqualificazione energetica**, sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

#### Comma 222

La detrazione per l'acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

#### Comma 223

Prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di **detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia**.

#### Comma 224

Dispone un incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

#### Comma 225

Fissa un criterio per la determinazione del reddito d'impresa che deriva agli imprenditori agricoli florovivaistici dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e di prodotti della floricoltura: tale reddito, in presenza di specifiche condizioni di legge, è calcolato applicando, ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione a fini IVA, un coefficiente di redditività del cinque per cento.

#### Comma 226

Prevede un rifinanziamento di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025 della cd. **Nuova Sabatini**. Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva del 30% delle risorse e la

maggiorazione del contributo statale del 30% per gli investimenti in beni strumentali cd. **“Industria 4.0”**. La maggiorazione del contributo statale per investimenti “Industria 4.0” è del 100% per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,

#### Comma 227

Dispone che una quota pari al 25 per cento delle risorse stanziare per la **“Nuova Sabatini”**, sia destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni, i contributi statali sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento.

#### Comma 228

Le risorse delle predette riserve non utilizzate alla data del 30 settembre di ciascun anno rientrano nella disponibilità della misura.

#### Comma 229

Sui finanziamenti concessi a valere sulle risorse delle riserve non utilizzate, la garanzia del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) a titolo gratuito, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

#### Comma 230

Incrementa la dotazione del **Fondo per la crescita sostenibile** di 50 milioni per l’anno 2020 e di 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di **crisi industriale**, complessa e non complessa.

#### Comma 231

Autorizza la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la concessione delle agevolazioni previste nell’ambito dei **“contratti di sviluppo”**.

#### Comma 232

Incrementa la dotazione del Fondo per i contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell’Importante Progetto di Interesse Comune Europeo sulla **microelettronica** di 10 milioni di euro nel 2020 e di 90 milioni nel 2021.

#### Comma 233

Assegna 10 milioni di euro per l’anno 2020 al **Fondo di garanzia per la prima casa**. Viene altresì ridotta - dall’8 per cento al 6,5 per cento - la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

#### Comma 234

Introdotta dal Senato, assegna una dotazione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022 al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

#### Comma 235

Reca uno stanziamento di 500.000 euro per l’anno 2020, al fine di sostenere l’iniziativa denominata “Padova capitale europea del volontariato 2020”.

#### Comma 236

Prevede che, su richiesta dei **risparmiatori**, la Commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo, acquisisce le eventuali decisioni, giudiziali ed extra-giudiziali, utili all’esame delle domande.

#### Comma 237

A valere **sul fondo indennizzo risparmiatori**, viene prorogato il termine per la presentazione

delle domande dal 18 febbraio 2020 (180 giorni dalla data di attivazione del portale per la presentazione delle istanze) al 18 aprile 2020.

### Comma 238

Incide sulla la **definizione** dei risparmiatori che possono accedere al **FIR**. Con riferimento agli aventi causa, viene specificato che, nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute. Con riferimento **all'indennizzo** per gli **azionisti**, viene specificato che, in caso di più acquisti, la percentuale si applica al prezzo medio degli stessi e che, gli oneri fiscali sono quelli sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni.

### Comma 239

Introdotta al Senato, prevede che le risorse giacenti sulla contabilità speciale per le garanzie dello Stato siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo di 51 milioni di euro per l'anno 2020.

### Comma 240

Autorizza la spesa di € 25 mln per il 2020, € 200 mln per il 2021 e € 300 mln annui a decorrere dal 2022, di cui, € 0,3 mln nel 2020 e € 4 mln annui a decorrere dal 2021 destinati alle spese per il funzionamento e il personale dell'Agenzia nazionale per la ricerca – ANR.

### Comma 241

Istituisce un'apposita agenzia, denominata Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

### Comma 242

Specifica i compiti in capo all'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR).

### Commi 243 a 248

Concernono gli organi dell'Agenzia nazionale per la ricerca ANR, costituiti da direttore, comitato direttivo, comitato scientifico e collegio dei revisori dei conti.

### Comma 249

Inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone che le risorse per l'assegnazione del c.d. bonus docenti sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriori vincoli di destinazione.

### Comma 250

Prevede che il collegio dei revisori dei conti sia composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

### Comma 251

Dispone che lo statuto dell'Agenzia nazionale per la ricerca è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

### Comma 252

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure di semplificazione alternative in materia amministrativo-contabile dell'Agenzia nazionale per la ricerca.

### Commi 253 e 254

Destina una serie di incrementi alle somme assegnate per la prosecuzione del finanziamento dei programmi **spaziali** nazionali, in cooperazione internazionale e nell'ambito dell'Agenzia spaziale europea, assicurando al contempo il coordinamento delle

politiche di bilancio in materia. Infine, vengono disposte le modalità di assegnazione di tali risorse.

#### Comma 255

Incrementa le risorse destinate al Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, per aumentare la retribuzione di posizione di parte variabile e quella di risultato di questi ultimi.

#### Comma 256

Incrementa per il triennio 2020- 2022, le risorse destinate alla formazione dei docenti, con l'obiettivo di prevedere misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di **inclusione scolastica**, di prevenzione e contrasto al bullismo e al **cyberbullismo** e di insegnamento dell'educazione al rispetto e della parità dei sessi.

#### Comma 257

Prevede un incremento, per l'anno 2020, delle risorse destinate all'acquisto di beni e servizi funzionali all'**innovazione digitale** nella didattica.

#### Comma 258

Destina 10 milioni di euro delle risorse, provenienti dal Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese già assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e non impegnate, alla messa **in sicurezza degli edifici scolastici** per l'annualità 2023.

#### Comma 259

Prevede che, al fine di accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi **incarichi di progettazione** e connessi di cui all'[articolo 157 del codice dei contratti pubblici](#) sono affidati secondo le procedure di affidamento diretto di cui all'[articolo 36, comma 2, lettera b\)](#), per i contratti sotto soglia fino alle

soglie previste dall'[articolo 35](#) per le forniture e i servizi.

#### Comma 260

Prevede che i **pareri**, i **visti**, e i **nulla osta** relativi agli interventi di **edilizia scolastica** sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

#### Comma 261

Stabilisce che le eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse che l'INAIL doveva destinare ad un piano di messa in sicurezza delle scuole e di costruzione di nuovi edifici scolastici, possono essere destinate alla **costruzione di scuole innovative**, in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni.

#### Comma 262

Specifica che le risorse di cui al comma 261 possono essere impiegate altresì per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati con riguardo alla **realizzazione dei poli per l'infanzia**.

#### Comma 263

Affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione di un piano nazionale di interventi di **efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico**, individuati secondo precisi criteri.

#### Comma 264

Specifica che gli interventi di cui al comma 263 siano fatti utilizzando le risorse del **Fondo per il finanziamento di investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese** già assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

### Comma 265

Innalza da 16 a 31 milioni di euro l'incremento già previsto nel testo originario del provvedimento, per l'anno 2020, del **Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie**.

### Comma 266

Specifica incrementa, a decorrere dal 2020, le risorse del Fondo destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia, finalizzandole ai **posti di sostegno**.

### Comma 267

Destina 10 milioni per l'anno 2020 al **Fondo nazionale per il servizio civile**.

### Comma 268

Assegna un contributo determinato con legge, a decorrere dal 2020, alla **Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste**.

### Comma 269

Amplia l'ambito di applicazione dei **limiti annui di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale**, di cui con particolare riferimento alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

### Comma 270

Incrementa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020 il **Fondo per interventi volti al potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero**, istituito dall'art. 1, comma 587 della legge di bilancio 2017 ([L. n. 232/2016](#)). L'incremento è finalizzato al sostegno del **sistema della formazione superiore** e del sistema educativo italiano.

### Comma 271

Incrementa il numero dei **contratti di formazione specialistica dei medici** mediante

l'aumento delle risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 521, art. 1, della legge di bilancio 2019 ([Legge 145/2018](#)) pari a 5,425 milioni per il 2020; 10,850 milioni per il 2021; 16,492 milioni per il 2022; 22,134 milioni per il 2023 e 24,995 milioni a decorrere dall'anno 2024.

### Comma 272

Specifica posticipa ulteriormente (dall'a.s. 2020/2021) all'a.s. 2021/2022 la soppressione delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, [L. 448/1998](#)) che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi. A tal fine, novella l'art. 1, co. 330, della [L. 190/2014](#).

### Comma 273

Autorizza una spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'esercizio 2020, per l'insediamento, nel Mezzogiorno, di uno spazio dedicato alle infrastrutture di **ricerca nel settore delle scienze religiose**, qualificate ad alto potenziale strategico dall'European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI).

### Comma 274

Prevede che il MIUR stipuli appositi protocolli con infrastrutture specialistiche ed organismi di ricerca da esso vigilate, così come definiti dalla vigente disciplina comunitaria ([art. 2, comma 83 del Regolamento \(UE\) n. 651/2014](#)), già operanti sul territorio italiano, nel settore delle **scienze religiose** e con i quali siano già in vigore accordi di programma.

### Comma 275

Oltre a specificare che la **Fondazione Human Technopole** agisce con approccio multidisciplinare ed integrato, nel rispetto dei principi di piena accessibilità per la comunità

scientifica nazionale, di trasparenza e pubblicità dell'attività, di verificabilità dei risultati scientifici raggiunti in conformità alle migliori pratiche internazionali - prevede che la Fondazione:

- trasmetta con cadenza biennale al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini del successivo invio alle Camere, una **relazione sulle attività svolte e programmate**, anche con riferimento al loro impatto sul sistema nazionale di ricerca, sul tempo e le modalità di utilizzo delle facility infrastrutturali (anche da parte di progetti scientifici a cui partecipino soggetti non affiliati alla Fondazione o che siano promossi da soggetti non affiliati), nonché sui servizi svolti a beneficio della comunità scientifica nazionale.
- organizzi, in corrispondenza della trasmissione alle Camere della suddetta relazione, una **giornata aperta di confronto** con la comunità scientifica.

### Comma 276

Prevede la stipulazione, entro il 31 dicembre 2020, di una convenzione tra la **Fondazione Human Technopole**, i membri fondatori (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) e gli altri soggetti finanziatori, pubblici e privati, individuati dallo Statuto della Fondazione.

Con la convenzione, in particolare, vengono individuate le modalità di attuazione delle seguenti attività che la Fondazione è tenuta, tra l'altro, a svolgere:

- a) individuare periodicamente attraverso i propri organi, eventualmente avvalendosi delle roadmap del Forum strategico europeo per le infrastrutture di ricerca (ESFRI), le **facility infrastrutturali ad alto impatto**

- b) realizzare e accrescere, presso la sede della Fondazione, le **facility infrastrutturali**, individuate ai sensi della lettera a), assicurando le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al loro funzionamento e rendendo disponibile, contestualmente alla realizzazione di ciascuna facility, una quota congrua di risorse da destinare ai **bandi** per le rispettive procedure competitive di accesso di cui alla lettera d);
- c) promuovere il **costante confronto con il sistema di ricerca nazionale**, ivi compresa l'Agenzia nazionale per la ricerca di cui ai commi da 240 a 252, per massimizzare la compatibilità e l'integrazione delle facility della Fondazione con quelle presenti nel sistema nazionale di ricerca; avviare e coordinare le procedure competitive annuali per la selezione, secondo le migliori pratiche internazionali, di **progetti presentati per l'accesso alle facility infrastrutturali** da ricercatori o gruppi di ricercatori, afferenti a università, **Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)** ed enti pubblici di ricerca, a cui garantire l'uso prevalente delle facility infrastrutturali della Fondazione;
- d) istituire presso la Fondazione un'apposita **Commissione indipendente di valutazione dei progetti di ricerca** di cui alla lettera d), composta da valutatori esterni alla Fondazione individuati tra scienziati senza affiliazioni o incarichi in essere con le università, IRCCS ed enti pubblici di ricerca italiani, nonché dal presidente del Comitato scientifico della Fondazione, che ne è membro di diritto.

### Comma 277

Specifica che nel caso di mancata sottoscrizione della convenzione entro il suddetto termine, la

Fondazione Human Technopole attiva la procedura di modifica del medesimo Statuto, al fine di adeguarlo ai principi, criteri e modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi 275 e 276.

#### **Comma 278**

Specifica rifinanzia il **Consiglio nazionale dei giovani** per 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

#### **Comma 279**

Incrementa la **dotazione organica dei docenti** nella scuola dell'infanzia, destinando l'incremento al potenziamento dell'offerta formativa.

#### **Comma 280**

Dispone la stabilizzazione dei lavoratori che svolgono funzioni di **collaboratore scolastico** in **provincia di Palermo**.

#### **Comma 281**

Concerne la disciplina dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai posti di **coordinatore dei servizi educativi per l'infanzia**.

#### **Comma 282**

Dispone l'incremento delle risorse per il funzionamento amministrativo e didattico delle **istituzioni AFAM** di € 1,5 mln annui dal 2020.

#### **Comma 283**

Incrementa le risorse per il funzionamento amministrativo e didattico delle **Istituzioni AFAM** di € 10 milioni annui dal 2020, al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante dall'applicazione delle disposizioni in materia di esonero dalla contribuzione studentesca.

#### **Comma 284**

Reca disposizioni in materia di attribuzione di incarichi di insegnamento nelle **Istituzioni AFAM**.

#### **Comma 285**

Reca disposizioni in materia di attribuzione di incarichi di insegnamento nelle **Istituzioni AFAM**.

#### **Comma 286**

Prevede una rideterminazione dei massimali - mediante gli strumenti contrattuali di revisione - a decorrere dal 2020, della **convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato**, sottoscritta dal Ministero dell'economia e delle finanze il 3 settembre 2013, oggetto di proroga da ultimo con l'[articolo 1, comma 1126 della legge n. 205 del 2017](#) (comma con il quale il contratto di servizi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la **Sogei S.p.A.** è stato prorogato fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo). Tale rideterminazione è prevista realizzarsi entro i limiti degli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di bilancio.

Ancora, esclude la società dall'applicazione dei vincoli assunzionali di cui all'[articolo 9, commi 28 e 29 del decreto-legge n. 78 del 2010](#).

#### **Comma 287**

Stabilisce, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l'applicazione del trattamento fiscale agevolato istituito, denominato **aiuto alla crescita economica (ACE)**, specificando che l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,3 per cento.

Ripristina, a decorrere dal 2019, l'applicazione del cd. meccanismo fiscale di **aiuto alla crescita economica - ACE**, istituito dall'[articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011](#) e abrogato dalla legge di bilancio 2019. La disciplina viene ripristinata attraverso l'**abrogazione espressa**

delle disposizioni che avevano soppresso la disciplina dell'ACE.

#### Comma 288

Prevede che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato che effettuano abitualmente - al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione - **acquisti con strumenti di pagamento elettronici** hanno diritto ad un **rimborso in denaro**, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dalle disposizioni attuative previste dal successivo comma 289.

#### Comma 289

Prevede che un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi **entro il 30 aprile 2020**, provveda a dettare le **disposizioni di attuazione**, in particolare:

- stabilendo le forme di adesione volontaria e le modalità di attribuzione del premio, tenendo conto del volume e della frequenza degli acquisti;
- individuando gli strumenti di pagamento elettronici destinatari della misura e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del premio.

#### Comma 290

Stanzia, in apposito **fondo nello stato di previsione del MEF**, 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022 per garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le **attività legate all'attuazione della misura di cui ai commi 288 e 289**. L'importo può essere elevato in considerazione dell'emersione di base imponibile a seguito dell'applicazione della misura premiale.

#### Comma 291

Prevede che i gestori **di servizi di pubblica utilità** e gli **operatori di telefonia, di reti televisive** e di **comunicazioni elettroniche** hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo

chiaro e dettagliato, gli **eventuali mancati pagamenti di fatture** e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a **40 giorni**, tramite **raccomandata** con avviso di ricevimento.

#### Comma 292

Dispone che, nei **contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico**, nonché di fornitura nei **servizi di comunicazione elettronica**, in caso di emissioni di fatture a debito, in relazione alle quali venga accertata **l'illegittimità della condotta del gestore** e dell'**operatore** interessato per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione, nonché per addebiti di spese non giustificare e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l'utente abbia diritto a ottenere anche il **pagamento di una penale** pari al 10 per cento dell'ammontare contestato e non dovuto e comunque non inferiore a 100 euro.

#### Comma 293

Prevede che il **gestore** ovvero l'**operatore** interessato dalle disposizioni di cui ai commi 291 e 292, provvede al **rimborso** delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della **penale** attraverso, a scelta dell'utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a **15 giorni** dall'accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmessa dall'utente.

#### Comma 294

Novella [l'articolo 1 del D.L. 7/2007](#), introducendovi una nuova disposizione prevede che nei **contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica**, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, specificando che in caso di **emissione di fatture a debito** nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorità garante della

concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo ([d.lgs. 206/2005](#)), relative alle modalità di esecuzione dei **conguagli** e di **fatturazione** adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla **sospensione del pagamento** finché non sia stata verificata la **legittimità della condotta dell'operatore**.

Infine, dispone che l'operatore deve comunicare all'utente l'avvio di tale procedimento e informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della predetta verifica, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il **rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio**.

#### Comma 295

Abroga la disposizione - recata dal [comma 5 dell'articolo 1 della L. 205/2017](#) (Bilancio di previsione 2018) - la quale prevede che le disposizioni a tutela dei consumatori in materia di **fatturazione a conguaglio** per l'erogazione di **energia elettrica, gas e servizi idrici** non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente.

#### Comma 296

Reca autorizzazioni di spesa per il restauro e la valorizzazione della **Villa Candiani di Erba (CO)** e del **Palazzo Piozzo di Rosignano a Rivoli (TO)**.

#### Comma 297

Autorizza la spesa di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento del **Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti** in Italia, da destinare alle finalità, già individuate dalla normativa per l'attuazione del Piano medesimo, la cui realizzazione è in corso. Lo stanziamento

di spesa è autorizzato nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (**MAECI**).

Ancora, specifica che l'**attuazione del Piano** viene confermata in capo all'**ICE** - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

#### Comma 298

Al fine di rafforzare la tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e la promozione del sistema economico italiano autorizza alcuni interventi di **potenziamento del contingente di personale con funzioni di esperto nelle rappresentanze diplomatiche** e negli uffici consolari all'estero, disponendone un incremento di 30 unità e stanziando a favore del **MAECI** 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per iniziative di **formazione** del personale.

#### Comma 299

Autorizza l'**ICE**, a bandire per l'anno 2020, **concorsi pubblici per titoli ed esami** e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale della terza area funzionale. A Tale fine è autorizzata la spesa di 951.667 euro per l'anno 2020 e di euro 2.855.000 dall'anno 2021.

#### Comma 300

Proroga al 2020 il credito d'imposta, concesso alle **piccole e medie imprese italiane** attualmente per il solo 2019, per le spese sostenute per la **partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali** di settore. L'importo massimo dell'agevolazione, quanto all'anno 2019, viene elevato da 5 a 10 milioni; per il 2020 esso è fissato in misura pari a **5 milioni di euro**.

#### Comma 301

Autorizza il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale a bandire per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il **concorso**

**pubblico per la carriera diplomatica** per un contingente massimo annuo di 32 segretari di legazione in prova.

### Comma 302

Integra il [comma 1-ter dell'articolo 147-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998](#) (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, TUF) al fine di prorogare **da tre a sei i mandati** in cui trovano applicazione, per gli organi apicali delle **società quotate**, le disposizioni in tema di **tutela del genere meno rappresentato** previste dalla [legge n. 120 del 2011](#) (legge Golfo-Mosca). Ancora, prevede che il riparto degli amministratori sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, prevedendo che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno **due quinti degli amministratori eletti** (40 per cento) mentre il testo vigente prevede che tale quota sia pari ad almeno un terzo (33 per cento circa).

### Comma 303

Integra il comma 1-bis dell'articolo 148 del Testo unico di cui al comma 302, al fine di prevedere che il riparto dei **membri** dell'organo di controllo sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, prevedendo che il genere meno rappresentato debba ottenere almeno **due quinti degli amministratori eletti** (40 per cento) mentre il testo vigente prevede che tale quota sia pari ad almeno un terzo (33 per cento circa).

### Comma 304

Stabilisce che il **criterio di riparto di almeno due quinti** di cui ai commi 302 e 303 venga applicato a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate successivo all'entrata in vigore del disegno di legge in esame, mantenendo fermo per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni il criterio di riparto di almeno un quinto previsto dall'articolo 2 della legge [GolfoMosca](#).

### Comma 305

Specifica prevede che la **Consob** comunichi annualmente gli esiti delle verifiche sull'attuazione delle norme di cui ai commi da 302 a 304 al Dipartimento delle pari opportunità presso la Presidenza del consiglio, per il quale viene stanziato un contributo straordinario di 100.000 euro per gli anni dal 2020 al 2022.

### Comma 306

Specifica prevede un **contributo alla Regione Umbria** di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 per la salvaguardia del patrimonio paesistico, archeologico, storico ed artistico delle città dai movimenti franosi attuali e potenziali, destinando le risorse alle aree della rupe di Orvieto e del Colle di Todi.

### Comma 307

Autorizza una serie di spese al fine di **rafforzare gli interessi italiani all'estero**. In particolare sono autorizzati i seguenti interventi:

- 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la **promozione della lingua e cultura italiana** all'estero con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
- 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del **Consiglio generale degli italiani all'estero**;
- 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei **Comitati degli italiani all'estero**.

### Comma 308

Specifica autorizza la **società EAV s.r.l.** ad utilizzare le risorse residue del contributo straordinario di 600 milioni di euro assegnatole, per consentire il **pagamento dei creditori residui** che non abbiano aderito al piano triennale di ripartizione nonché per altre finalità quali il miglioramento del materiale circolante, **l'eliminazione di barriere**

**architettoniche** e il miglioramento della sicurezza ferroviaria.

### **Comma 309**

Reca una serie di modifiche all'[articolo 44 del D.L. n. 34/2019](#) (c.d. decreto Crescita), che ha introdotto norme per una riorganizzazione delle **procedure di programmazione ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)**.

In particolare, modifica i **criteri per l'inserimento dei singoli interventi** finanziati con le risorse del FSC nel Piano unitario denominato "Piano sviluppo e coesione", introducendo tra i criteri la coerenza con le cinque nuove "missioni" della politica di coesione, individuate dalla **Nota di aggiornamento al DEF 2019**.

Ancora, sono ridefinite le **norme per la riprogrammazione delle risorse del FSC**, relative ai precedenti cicli di programmazione, che eventualmente non vengano ricomprese nel Piano sviluppo e coesione, disponendone la destinazione, oltre che ai Contratti di sviluppo e alla progettazione degli investimenti infrastrutturali, anche al finanziamento di appositi Piani sviluppo e coesione per ciascuna delle suddette "missioni".

Inoltre, al fine di **accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del FSC**, l'Agenzia per la coesione territoriale è autorizzata a promuovere azioni di accompagnamento alle Amministrazioni responsabili della spesa, attraverso appositi **accordi di cooperazione** con le medesime Amministrazioni.

### **Comma 310**

Interviene sulle modalità di definizione della c.d. "**clausola del 34%**" ai fini della destinazione alle **regioni del Mezzogiorno** delle risorse ordinarie in conto capitale, in proporzione alla popolazione di riferimento.

### **Comma 311**

Assegna ai comuni situati nel territorio delle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia** un contributo complessivo di 300 milioni, nella misura di 75 milioni annui per ciascuno degli anni 2020-2023, da destinare a **investimenti in infrastrutture sociali**.

### **Comma 312**

Rinvia la definizione delle **modalità attuative** delle disposizioni di cui al comma 311 ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Sud e della coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il **31 marzo 2020**.

### **Comma 313**

Modifica il **regime delle zone logistiche semplificate (ZLS)** prevedendo che possano istituirsi solo nelle zone più sviluppate, ai sensi della normativa europea, ammissibili alle deroghe di cui all'[articolo 107 del TFUE](#) e prevedendo che tali ZLS abbiano un **regime identico a quello previsto per le ZES**, estendendosi a tali enti anche i **benefici di carattere fiscale** previsti originariamente solo in capo alle ZES.

Il comma prevede, inoltre, l'istituzione di **un Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali** con una dotazione di **30 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne.

### **Comma 314**

Incrementa di 200 milioni, di cui 60 milioni per il 2021 e 70 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse nazionali destinate alla "**Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese**" a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

### **Comma 315**

Riconosce alle Regioni un contributo per gli interventi di realizzazione di **tralicci in zone prevalentemente montane** a fallimento di mercato dell'offerta di **servizi di telefonia mobile**.

Al fine di concedere i contributi viene istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze, con una dotazione di **1,5 milioni** per l'anno 2020.

#### **Comma 316**

Prevede che la funzione di **Presidente del Comitato di indirizzo della ZES**, cioè di presidente dell'organo che amministra le Zone Economiche Speciali (ZES), sia regionali che interregionali, sia attribuita ad un Commissario straordinario del Governo. Viene inoltre esteso ai **beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022**, il **credito d'imposta** concesso per gli investimenti nelle ZES.

Inoltre, novella l'[articolo 5, comma 1, del D.L. 91 del 2017](#), prevedendo, con una nuova lettera a-septies, una nuova disposizione in base ad essa, al fine di incentivare il **recupero delle potenzialità** nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, è istituita la **Zona franca doganale** interclusa ai sensi del [regolamento \(UE\) n. 952 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013](#). La perimetrazione di tale Zona è demandata all'**Autorità di Sistema portuale del Mar Jonio** e si prevede sia approvata con determinazione del direttore dell'**Agenzia delle dogane e dei monopoli**.

#### **Comma 317**

Autorizza un finanziamento, per gli anni 2020 e 2021, per consentire i lavori di **ristrutturazione e messa in sicurezza del porto di Barletta**.

#### **Comma 318**

Autorizza un finanziamento per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al fine di consentire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'area del **retroporto di Gioia Tauro**.

#### **Comma 319**

Dispone la **proroga al 31 dicembre 2020** del credito d'imposta per l'**acquisto di beni strumentali nuovi** destinati a **strutture produttive** nelle zone assistite ubicate nelle regioni del **Mezzogiorno** (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

#### **Comma 320**

Interviene sulla misura in favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «**Resto al Sud**», stabilendo che, per l'anno 2019 e per l'anno 2020, il **requisito del limite di età**, come modificato dalla citata legge di bilancio 2019 (compreso tra i 18 e i 45 anni), si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, dunque alla data del 1° gennaio 2019.

#### **Comma 321**

Al fine di rafforzare ed ampliare il sostegno al tessuto economico-produttivo delle regioni del Mezzogiorno, prevede l'istituzione del fondo denominato «**Fondo cresci al Sud**», a sostegno della competitività e della crescita dimensionale delle **piccole e medie imprese** aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

#### **Comma 322**

Specifica stabilisce la durata del **Fondo cresci al Sud** (dodici anni) e la sua dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione**.

#### **Comma 323**

Prevede che la gestione del **Fondo cresci al Sud** sia affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A - **Invitalia**, che a tal fine può anche avvalersi della **Banca del Mezzogiorno** e di altre **società interamente partecipate**.

L'Agenzia stipula a tal fine apposita **convenzione** con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### Comma 324

Prevede che **quote aggiuntive del Fondo cresci al Sud** possano essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati dalla medesima Agenzia, da Cassa depositi e prestiti nella qualità di Istituto nazionale di promozione, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.

#### Comma 325

Specifica che il **Fondo cresci al Sud** opera investendo nel capitale delle imprese di cui al comma 321, unitamente e contestualmente a **investitori privati indipendenti**.

#### Comma 326

Abroga la disposizione istitutiva del **Piano grandi investimenti** nelle zone economiche speciali, rimasta inattuata, al fine di recuperare, nell'ambito del Fondo sviluppo e coesione, le risorse necessarie per finanziare la misura istitutiva del Fondo cresci al Sud.

#### Comma 327

Specifica interviene sulla disciplina relativa alla società alla quale sono state trasferite le funzioni dell'**Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI)**.

Specifica in particolare che la società alla quale sono state trasferite le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, deve essere una **società per azioni** a totale capitale pubblico e soggetta all'indirizzo e controllo analogo degli enti pubblici soci.

Per ultimo, sancisce altresì il **divieto** per le **società** di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e per **altri soggetti di diritto privato** comunque denominati di detenere, neppure indirettamente né a seguito di

conferimenti o emissione di nuove azioni, comprese quelle prive del diritto di voto, partecipazioni al capitale della predetta società.

#### Comma 328

Autorizza il MISE a bandire concorsi pubblici e, conseguentemente, ad assumere a tempo indeterminato di complessive 627 unità di personale per l'avvio di operatività del **Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN)**.

#### Comma 329

Autorizza, per il 2020, la spesa di **1 milione di euro** per le finalità previste dalla **legge quadro sugli animali di affezione (legge n. 281/1991)**. Il **60 per cento** delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del **randagismo**.

#### Comma 330

Istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato "**Fondo per la disabilità e la non autosufficienza**", con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020 (nel testo originario erano 50 milioni), a 200 milioni di euro per l'anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di **interventi a favore della** disabilità finalizzati al riordino e alla **sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità**.

#### Comma 331

Dispone un incremento di **50 milioni di euro a favore del Fondo per le non autosufficienze**, di cui all'[art. 1, comma 1264 della legge 296/2006](#).

#### Comma 332

Incrementa il **Fondo per il diritto al lavoro dei disabili** di 5 milioni di euro per il 2020.

### Comma 333

Autorizza la spesa di € 500.000 nel 2020, da destinare alle attività del “Progetto Filippide”, finalizzato a favorire la **realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport**.

### Comma 334

Amplia le categorie dei **soggetti esenti dalla partecipazione della spesa sanitaria** (cosidetto Ticket), comprendendo in esse, a partire dal 1° gennaio 2020, anche i minori privi del sostegno familiare, per i quali specifiche misure siano state attivate dall’autorità giudiziaria. Gli oneri derivanti dalla disposizione in esame, non quantificati, sono posti a valere sulle risorse del **Fondo sanitario nazionale**.

### Comma 335

Incrementa di € 12,5 mln per il 2020 il contributo destinato alle **scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità**.

### Comma 336

Prevede un contributo straordinario di un milione di euro per l’anno 2020, in favore dell’**Unione Italiana Ciechi**.

### Comma 337

Autorizza a favore della **FISH - Federazione italiana per il superamento dell’handicap ONLUS** la spesa di 400mila euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

### Comma 338

Autorizza, dal 2020, un contributo annuo a regime, pari a 500mila euro, in favore dell’**Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti (ANGLAT)**.

### Comma 339

Istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato “**Fondo assegno universale e servizi alla famiglia**”, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di **sostegno e valorizzazione della famiglia** nonché al riordino e alla **sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli**.

Per ultimo prevede che con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, al **rinnovo del Bonus bebè** per il 2020 e al **finanziamento del Bonus asili nido**.

### Comma 340

Estende l’assegno di natalità (c.d. **Bonus bebè**) per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del **primo anno di età** ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Il Bonus diviene una **prestazione ad accesso universale** modulata a seconda delle fasce di reddito di riferimento.

### Comma 341

Quantifica l’onere derivante dal riconoscimento dell’assegno di natalità nei modi e nei tempi sopra indicati in **348 milioni di euro** per l’anno 2020 e in 410 milioni di euro per l’anno 2021. Per l’importo previsto per il 2021, valutato in 410 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa a valere sul “**Fondo assegno universale e servizi alla famiglia**” istituito dall’articolo in esame.

### Comma 342

Proroga per il 2020 il **congedo obbligatorio di paternità**, elevandone la durata a **sette giorni**.

Inoltre, dispone che anche per il 2020 il padre possa **astenersi per un ulteriore giorno** (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).

#### Comma 343

Modifica la normativa relativa al **Bonus asilo nido** e forme di supporto presso la propria abitazione che viene **rimodulato** e **incrementato** in base alle soglie ISEE differenziate.

#### Comma 344

Specifica e quantifica l'onere derivante dall'erogazione del **Bonus asilo nido**.

#### Comma 345

Incrementa di 500 mila euro annui a decorrere dal 2020 la dotazione del **Fondo per le adozioni internazionali**.

#### Comma 346

Stabilisce la detraibilità del **19 per cento** di un importo non superiore a **1.000 euro** delle spese sostenute, anche nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, per lo **studio e la pratica della musica** da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro.

#### Comma 347

Specifica che la **detrazione di cui al comma 346**, di cui si individua la finalità nel contrasto alla povertà educativa minorile, spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del **1° gennaio 2021**.

#### Comma 348

Introduce l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di esporre in modo visibile al pubblico un cartello recante il **numero verde di pubblica utilità** per il sostegno alle **vittime di violenza e stalking** nei locali dove si erogano servizi diretti all'utenza.

#### Comma 349

Delega ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro **novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge**, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, ove nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la **definizione dei modelli dei cartelli**, i relativi **contenuti**, le **lingue** utilizzate, nonché le delle **modalità** e le **tempistiche di esposizione**.

#### Comma 350

Specifica che l'**obbligo di esposizione del cartello contenente il numero verde anti violenza**, è altresì contemplato:

- negli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del [testo unico delle leggi di pubblica sicurezza](#), tra i quali gli **alberghi**, gli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, le sale pubbliche da gioco o stabilimenti di bagni;
- nei locali dove si svolge l'**assistenza medico generica e pediatrica**;
- nelle farmacie.

#### Comma 351

Prevede che la **violazione dell'obbligo di esposizione** nelle pubbliche amministrazioni costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale. **Nessuna sanzione** è invece prevista per la violazione del medesimo obbligo negli esercizi pubblici, nei luoghi dove si svolge l'**assistenza medico-generica** e pediatrica e nelle farmacie.

#### Comma 352

Incrementa di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità** ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 348 a 351.

#### Comma 353

Incrementa di 4 milioni di euro, per il triennio 2000-2022, il **Fondo per le Pari opportunità**, al fine di finanziare il **Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere**.

#### Comma 354

Incrementa di 1 milione di euro il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, al fine di **istituire o potenziare specifici corsi di studio di genere**.

#### Comma 355

Stabilisce che, dal 2020, la soglia di reddito complessivo proprio e del coniuge prevista per l'esenzione del **pagamento del canone di abbonamento RAI** (esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza stabilito) per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, è fissata a € 8.000 annui.

Inoltre, con riferimento al già previsto **requisito di non avere conviventi**, specifica che esso è riferito alla convivenza con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti.

Resta fermo che per l'**abuso** è irrogata una **sanzione amministrativa**, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, di importo compreso tra € 500 ed € 2.000 per ciascuna annualità evasa.

#### Comma 356

Abroga la [lett. a\) del co. 160 dell'art. 1 della L. 208/2015](#), in base al quale il **limite di reddito per l'esenzione del Canone RAI** può essere ampliato sino ad € 8.000 in base alle eventuali maggiori entrate derivanti dal pagamento del canone rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per il 2016 (c.d. **extra gettito**).

#### Comma 357 e 358

A tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di

soggiorno in corso di validità, i quali compiono **diciotto anni** di età nel 2020, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per l'anno 2020, una **Carta elettronica**, utilizzabile per acquistare **biglietti** per rappresentazioni teatrali e **cinematografiche e spettacoli dal vivo**, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

#### Comma 359 e 360

Inseriti nel corso dell'esame al Senato, istituiscono nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), a decorrere dal 2020, il Fondo per il funzionamento dei **piccoli musei**. In particolare, il Fondo ha una dotazione pari a € 2 mln annui a decorrere dal 2020 ed è finalizzato ad assicurare, nei piccoli musei, il funzionamento, la manutenzione ordinaria, la continuità nella fruizione da parte dei visitatori, nonché l'abbattimento delle **barriere architettoniche**.

#### Comma 361

Introdotta al Senato, innalza a 500 euro (rispetto agli attuali 387,34 euro) la spesa massima detraibile per le spese veterinarie.

#### Comma 362 e 363

Commi 362 e 363 stanziavano risorse per le indennità del personale non dirigenziale del

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) e destinano una quota dei **proventi derivanti dalla vendita dei biglietti** alla remunerazione del lavoro straordinario dei dipendenti del MIBACT.

#### Comma 364

Approvato dal Senato, autorizza la spesa di 2 milioni di euro, nell'anno 2020, per iniziative culturali e di spettacolo nei comuni della provincia di Parma, capitale italiana della cultura 2020.

#### Comma 365

Introdotta dal Senato, assegna inoltre un contributo di 500.000 euro per l'anno 2020 alla "Fondazione I pomeriggi musicali" di Milano.

#### Comma 366

Incrementa la dotazione del **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo** di € 75 mln per l'anno 2020.

#### Comma 367

Incrementa di € 10 mln per il 2019 lo stanziamento del **Fondo unico per lo spettacolo (FUS)**, disponendo che tale previsione entra in vigore alla data di pubblicazione della legge ai fini di consentire l'utilizzo delle risorse nel 2020.

#### Comma 368

Approvato dal Senato, è volto a incrementare a decorrere dal 2020 l'autorizzazione di spesa relativa ai contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi afferenti al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT). La disposizione aumenta inoltre di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 l'autorizzazione di spesa relativa alle istituzioni culturali.

#### Comma 369

Inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa di € 1 mln per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di carnevali storici, da attribuire previa trasmissione dei relativi progetti secondo quanto stabilito da un apposito bando del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT).

#### Comma 370

Inserito nel corso dell'esame al Senato, reca una autorizzazione di spesa per la realizzazione del Pistoia Blues Festival.

#### Comma 371

Inserito nel corso dell'esame al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali.

#### Comma 372

Inserito nel corso dell'esame al Senato, incrementa, dal 2020, l'autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT).

#### Comma 373

Per la partecipazione dell'Italia alla **Fiera internazionale del libro di Francoforte**, dedicata per l'edizione 2023 all'Italia, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023

#### Comma 374

Introdotta dal Senato, incrementa nella misura complessiva di 1,5 milioni di euro annui, di cui 500.000 per le spese di parte corrente e la restante parte per interventi di conto capitale, il contributo annuo dello Stato alla Fondazione "**La Triennale di Milano**".

### Comma 375

Introdotta dal Senato, dispone uno stanziamento di 23 milioni di euro per l'anno 2021 e di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 per incrementare la quota degli utili del gioco del **lotto** destinato alla conservazione e al recupero dei beni culturali.

### Comma 376

Al fine di favorire la promozione e la diffusione della **cultura italiana** all'estero, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, assegna specifici contributi per il funzionamento di teatri di proprietà dello Stato all'estero.

### Comma 377

Inserito nel corso dell'esame al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo per il centocinquantenario di Roma capitale.

### Comma 378

Approvato dal Senato, assegna un finanziamento integrativo di 800.000 euro per il 2020 in favore dei festival del **cinema** italiano che si svolgono all'estero.

### Commi 379 e 380

Inseriti nel corso dell'esame al Senato, istituiscono nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico il Fondo Antonio Megalizzi, con una dotazione pari ad € 1 mln per il 2020.

### Comma 381

Al fine di implementare il progetto culturale connesso al Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano, autorizza la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche.

### Comma 382

Al fine di promuovere lo studio e la ricerca sull'impatto e gli effetti complessivi delle politiche per la promozione delle pari opportunità locali, autorizza un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2020 a favore della Lega delle autonomie locali.

### Comma 383

Approvato in prima lettura, incrementa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020 le risorse per interventi a favore di **enti ed istituzioni culturali**, al fine di erogare contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti nell'ambito dell'**altissima formazione musicale**.

### Comma 384

Istituisce presso il MIBACT un Fondo per il recupero di immobili statali di interesse storico e culturale in stato di abbandono e la riqualificazione delle aree industriali dismesse ove insistano manufatti architettonici di interesse storico.

### Comma 385

Reca disposizioni per la conservazione della Badia di Santa Maria di Pattano.

### Comma 386

Assegna un contributo alla Fondazione Ente Ville Vesuviane.

### Comma 387

Istituisce presso il MIBACT in Fondo destinato all'introduzione del "Volo turistico".

### Comma 388

Reca la disciplina del Fondo di cui al comma 387.

### Comma 389

Prevede un rimborso, destinato alle scuole - pari al 90% della spesa sostenuta - che acquistano uno o più abbonamenti a **periodici e riviste scientifiche e di settore**, anche in formato digitale.

#### Comma 390

prevede un rimborso, destinato alle scuole che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi - pari al 90% della spesa sostenuta - che acquistano uno o più abbonamenti a **periodici e riviste scientifiche e di settore**, anche in formato digitale.

#### Comma 391

Prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, gli studenti censiti nell'Anagrafe nazionale studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie possono concorrere all'assegnazione di un **contributo** per l'acquisto di **abbonamenti a quotidiani o periodici**, anche in formato digitale, accessibile mediante **piattaforma di erogazione voucher** in forma virtuale associata alla **Carta dello Studente « IoStudio »**, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, secondo le modalità e i limiti di importo stabiliti dal decreto di cui al comma 392.

#### Comma 392

Stabilisce le modalità di concessione dei contributi di cui ai **commi 389, 390 e 391**.

#### Comma 393

Prevede che il credito d'imposta introdotto dalla legge di bilancio 2019 (commi da 806 a 809) per gli esercenti attività commerciali non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali, sia riconosciuto **anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita** al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

#### Comma 394

Differisce **di 12 mesi** i termini riguardanti **l'abolizione**, o la **progressiva riduzione** fino all'abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di **imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici**.

#### Comma 395

Prevede un contributo a favore della Fondazione Luigi Einaudi ONLUS di Roma.

#### Comma 396

Prevede un contributo a favore dell'Istituto Affari Internazionali.

#### Comma 397

Prevede un contributo per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

#### Comma 398

Reca disposizioni relative al Centro di produzione Spa per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

#### Comma 399

Reca incrementi di risorse per il "rafforzamento strutturale" dei processi di innovazione tecnologica e di digitalizzazione di competenza del **Dipartimento per la trasformazione digitale** della Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### Comma 400

Autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per l'avvio delle azioni, iniziative e progetti connessi e strumentali **all'attuazione dell'Agenda digitale italiana** (in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea) nonché per quelli di innovazione e connesse attività di comunicazione.

#### Comma 401

dispone che per il **fine attuativo dell'Agenda digitale italiana** e per lo sviluppo e la diffusione **dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubblica amministrazione**, il Presidente del Consiglio dei ministri individua, promuove e gestisce **progetti di innovazione tecnologica e di trasformazione digitale** di rilevanza strategica e di interesse nazionale.

#### **Commi 402-03**

Affidano alla Presidenza del Consiglio lo **sviluppo di una piattaforma digitale** per le notifiche delle pubbliche amministrazioni a cittadini e imprese, per il tramite della **società PagoPA**. Per la realizzazione della piattaforma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

#### **Comma 404**

Rifinanzia per il triennio 2020-2022 l'autorizzazione di spesa a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera.

#### **Commi 405-06**

Recano la previsione relativa ad iniziative celebrative del centesimo anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano.

#### **Commi 407-09**

Prevedono che la Presidenza del Consiglio dei ministri (o il Ministro delegato) emani un atto di indirizzo e coordinamento a fini di razionalizzazione dei CED (Centri per l'elaborazione delle informazioni) della pubblica amministrazione centrale.

#### **Commi 410-12**

Recano disposizioni in materia di standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati.

#### **Commi 413-14**

Recano disposizioni volte all'istituzione di un **Fondo per la Carta Giovani Nazionale**, demandandone le modalità attuative a un decreto del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport.

#### **Commi 415-16**

Recano disposizioni volte all'assunzione di magistrati.

#### **Comma 417**

Reca misure per la funzionalità degli uffici giudiziari.

#### **Comma 418**

Reca disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della giustizia.

#### **Commi 419-25**

Recano disposizioni per l'assunzione di personale presso uffici giudiziari.

#### **Comma 426**

Prevede lo stanziamento di risorse destinate al Fondo per le vittime dei reati.

#### **Comma 427-30**

Recano disposizioni in materia di Fondo unico giustizia.

#### **Comma 431**

Reca disposizioni in materia di esecuzione di pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo.

#### **Commi 432-34**

Introduce, in ambito giudiziario, piante organiche flessibili distrettuali.

#### **Commi 435-36**

Reca disposizioni in materia di organizzazione del Ministero della Giustizia.

#### **Commi 437-44**

Promuovono un **Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare** al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie. Tra le misure previste, al comma 438, si segnalano interventi riguardanti gli immobili di edilizia residenziale pubblica, il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, **l'azzeramento del consumo di nuovo suolo**.

#### **Comma 445**

Modifica l'articolo 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, estendendo le disposizioni in materia di **cartolarizzazione di crediti deteriorati** anche alle cessioni di crediti effettuate nell'ambito di **operazioni a valenza sociale** che prevedano la concessione in locazione al debitore dell'immobile costituito in garanzia del credito ceduto. Prevede inoltre una serie di benefici per il **debitore del credito ceduto**.

#### **Commi 446-48**

Prevedono l'**abolizione**, a decorrere dal **1° settembre 2020**, della quota di compartecipazione al costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (**cd. superticket**), in attesa della revisione del sistema di compartecipazione alla **spesa sanitaria**. Di conseguenza viene incrementato il livello di finanziamento del **fabbisogno sanitario nazionale** cui concorre lo Stato per un importo di 185 milioni per **l'anno 2020** e 554 milioni di euro annui a decorrere dal **2021**. Si dispone infine che la dotazione del Fondo, istituito presso il Ministero della salute, per la riduzione della quota fissa relativa all'erogazione di **prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale**, sia ridotta di 20 milioni di euro per il 2020 e 60 milioni a decorrere dal 2021.

#### **Commi 449-50**

Destinano in favore dell'utilizzo di **apparecchiature sanitarie da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta** una quota delle risorse statali per gli interventi in materia di **edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico**. La proprietà delle apparecchiature acquisite con le risorse in oggetto è degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

#### **Comma 451**

Integra e definisce la procedura speciale di **reclutamento**, presso gli **IRCCS pubblici e gli IZS**, di personale a tempo determinato appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla **ricerca sanitaria**.

#### **Comma 452**

Autorizza un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2020-2022 in favore dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP).

#### **Comma 453**

Reca disposizioni in materia di campagne relative agli animali di affezione.

#### **Comma 454**

Reca disposizioni volte a supportare la gestione e la conduzione di beni confiscati, in particolare a sostenere l'attività delle cooperative sociali nuove assegnatarie dei beni.

#### **Comma 455**

Autorizza un contributo di 250mila euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dell'**ENS (Ente Nazionale Sordi)**.

#### **Commi 456-57**

Istituiscono, presso il Ministero della salute, un Fondo per l'erogazione di un contributo per **l'acquisto di sostituti del latte materno** alle donne affette da condizioni patologiche che

impediscono la pratica naturale dell'allattamento.

### Commi 458-60

Autorizzano l'INPS a stipulare con le organizzazioni sindacali apposite convenzioni per il conferimento di incarichi, per assicurare il presidio delle funzioni relative **all'invalidità civile** da parte dei medici legali che operano per l'Istituto di previdenza.

### Comma 461

Proroga, per il biennio 2021-22, i nuovi **servizi sperimentali resi dalle farmacie** con oneri a carico del **Servizio Sanitario Nazionale**. I maggiori oneri, quantificati in 25,3 milioni di euro per ciascuno dei due anni, sono coperti a valere sulla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale.

### Comma 462

Stabilisce la possibilità dei pazienti di usufruire **presso le farmacie**, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta, e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un **servizio di accesso personalizzato ai farmaci**. In particolare, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta chiamati ad effettuare le prescrizioni possono intrattenere ogni **forma di collaborazione con le farmacie** prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del **dossier farmaceutico**.

### Comma 463

Reca un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro annui dal 2020 per attuare l'istituzione della **Rete nazionale dei registri dei tumori** e dei sistemi di sorveglianza e l'istituzione del referto epidemiologico, inerente alla valutazione dello stato di salute complessivo della popolazione. Il riparto delle risorse dovrà essere effettuato in base ad un **decreto del Ministro della salute**, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni.

### Comma 464

È diretto a prolungare, **oltre il 31 dicembre 2019**, il termine fino al quale i **medicinali omeopatici**, in alcuni casi, possono rimanere sul mercato anche se privi di un formale provvedimento autorizzativo. In particolare, i medicinali interessati da un procedimento di rinnovo depositato in AIFA entro il 30 giugno 2017, sono mantenuti in commercio **fino al completamento della relativa valutazione**. Gli altri medicinali omeopatici presenti nel canale distributivo al 1° gennaio 2020 sono mantenuti in commercio **fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta** e comunque non oltre il 1 gennaio 2022.

### Comma 465

**Estende al 2012** il periodo di tempo entro cui occorre aver conseguito i diplomi e gli attestati relativi al profilo di **educatore professionale**, ai fini del riconoscimento dell'equipollenza al diploma universitario per **educatore professionale sociosanitario**.

### Comma 466 e 468

Estendono **fino al 31 dicembre 2022**, con esclusivo riferimento agli enti ed aziende del **Servizio Sanitario Nazionale**, le norme che consentono l'**assunzione** a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti di lavoro a termine o di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni.

### Comma 467

Reca disposizioni volte alla stabilizzazione del personale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

### Comma 469

Stanzia fondi per il sostegno alla **ricerca sull'incidenza dell'endometriosi**. Il Ministero della salute, con proprio decreto, è chiamato a stabilire i criteri di riparto di tali risorse, prevedendo che non meno del 50% delle stesse venga destinato alla ricerca.

### Commi 470-72

Recano alcuni interventi in materia di **formazione specialistica nel settore sanitario**, relativi all'istituzione di una tecnostruttura per supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione medica specialistica, nonché all'estensione delle competenze dello stesso Osservatorio nazionale - con conseguente cambio della sua denominazione -, con riferimento alle **scuole di specializzazione** destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. La disposizione stabilisce inoltre gli stanziamenti in materia, in favore della suddetta tecnostruttura e **dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)**.

### Comma 473

Proroga **a tutto il 2020** la sperimentazione della cosiddetta **APE sociale**, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei **requisiti pensionistici**, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Inoltre, il comma prevede che le disposizioni che semplificano la **procedura per l'accesso all'APE sociale** si applichino anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate **nel corso del 2020**.

### Commi 474-75

Prevedono la ricostituzione di **due Commissioni tecniche**, una per lo studio della **gravosità delle occupazioni** e l'altra per **l'analisi della spesa pubblica in materia previdenziale ed assistenziale**, i cui lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2020.

### Comma 476

Reca disposizioni concernenti l'istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (**cd. opzione donna**), estendendone la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti **entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018**.

### Comma 477-78

Il primo comma concerne la disciplina transitoria in materia di **perequazione automatica (o indicizzazione) dei trattamenti pensionistici** per gli anni **2020-2021** (modificando le norme transitorie già vigenti, valide per il triennio 2019-2021). Il secondo comma prevede una **nuova disciplina a regime in materia**, decorrente **dal 2022**. La modifica prevista da entrambe le nuove discipline - transitoria e a regime - è costituita dall'elevamento della misura di perequazione **al 100 per cento** per gli importi superiori a 3 volte e pari o inferiori a 4 volte **il trattamento minimo INPS**.

### Comma 479

Dispone lo stanziamento di 35 milioni di euro dal 2020 per consentire la presentazione delle domande per il **Reddito e la Pensione di cittadinanza**, anche attraverso i centri di assistenza fiscale (**CAF**) in convenzione con l'**INPS**, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche (**DSU**) ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE**), affidate ai medesimi CAF.

### Comma 480

Dispone, al fine di finanziare **dal 2020** le attività relative al **Reddito di Cittadinanza e alla Pensione di Cittadinanza da parte degli istituti di patronato**, l'incremento di 5 milioni di euro del relativo **Fondo** istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Viene demandata poi ad apposito regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei criteri di ripartizione delle suddette risorse.

### Comma 481

Prevede le **coperture finanziarie** per l'attuazione delle disposizioni di cui ai **commi 479 e 480**.

### Comma 482

Incrementa le risorse previste per il **Fondo** di sostegno per le famiglie delle vittime di **gravi infortuni sul lavoro**.

### Commi 483-85

Recano disposizioni in materia di accesso facoltativo alle **prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPS**. In particolare, riaprono i termini per **l'iscrizione facoltativa** alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da parte dei pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono del trattamento pensionistico a carico della "Gestione speciale di previdenza dei **dipendenti dell'amministrazione pubblica**, già iscritti all'INPDAP", nonché dei dipendenti o pensionati delle amministrazioni statali che siano iscritti ad **enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale**, che alla data di entrata in vigore della disposizione in esame non siano iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

L'adesione alla suddetta Gestione unitaria, che è irrevocabile, avviene previa **comunicazione scritta all'INPS** da effettuarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto interministeriale attuativo dell'articolo in commento, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

### Commi 486-88

sono volti ad escludere, per il triennio 2020-2022, che **lo Stato e gli enti previdenziali possano aggredire i beni ereditari** trasmessi dall'autore di un delitto di omicidio del partner ai figli minori. In particolare, le disposizioni intervengono per disciplinare la sorte dei crediti vantati nei confronti dell'autore di un delitto di omicidio del partner e prevedono che, **limitatamente al triennio 2020-2022**, lo Stato e gli **istituti previdenziali o assicurativi** non possano agire per il pagamento di tali crediti aggredendo i beni ereditari trasmessi ai figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

### Comma 489

Modifica le condizioni di accesso al Fondo per le vittime di Reati in relazione al reato di cui ai precedenti tre commi.

### Comma 490

Incrementa di **2 milioni** per il **2020** la dotazione del **Fondo** per l'assistenza alle persone con **disabilità** grave prive del sostegno familiare (**Fondo Dopo di noi**).

### Comma 491

Prevede, al fine del completamento dei **piani di recupero occupazionale**, la possibilità di impiegare, per il 2020, le risorse finanziarie residue già stanziata per la concessione di **interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga** in favore dei lavoratori delle **aree di crisi industriale complessa** da specifiche disposizioni (l'art. 44, c. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015). Per le medesime finalità e sempre per il 2020, stanziava **ulteriori 45 milioni** di euro, a valere sul **Fondo sociale per occupazione e formazione**, da ripartire tra le regioni sulla base delle risorse utilizzate nel 2019.

### Comma 492

Estende, per il 2020, la possibilità di concedere i trattamenti in deroga di cui al comma 491 anche alle imprese operanti nelle aree del **Fermano-Maceratese e Torino**.

### Comma 493

Introduce la possibilità, per il 2020 e nel limite massimo complessivo delle risorse stanziata, di **prorogare ulteriormente per un massimo di sei mesi** (attualmente il limite massimo è di 12 mesi) l'intervento di **cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga**. La proroga può essere autorizzata previo ulteriore accordo stipulato **in sede governativa**.

#### Comma 494

incrementa lo stanziamento per il finanziamento dei percorsi formativi relativi **all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale**, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi **all'alternanza tra scuola e lavoro** disposto dall'articolo 110 della L. 205/2017 (75 milioni di euro a decorrere dal 2018) per un importo pari a **46,7 milioni di euro** portando così il finanziamento a 121,7 milioni di euro limitatamente al 2020.

#### Commi 495-97

modificano la disciplina sulle possibilità di **assunzioni** a tempo indeterminato (anche a tempo parziale) - da parte di **pubbliche amministrazioni** - di soggetti impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità.

#### Comma 498

**incrementa** i limiti di spesa attualmente previsti dall'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 per un importo pari a **7 milioni** di euro per l'anno **2020** e **3 milioni di euro** per **ciascuno degli anni dal 2021 al 2027**, che costituiscono tetti di spesa, previsti per sostenere **l'accesso anticipato alla pensione** per i **giornalisti professionisti iscritti all'INPGI** dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

#### Comma 499

Sostituisce integralmente l'articolo 2, comma 2 del d.lgs 69 del 2017,- che, attraverso il rinvio all'articolo 1-bis, commi 2 e 3 del d.l. 90 del 2014, richiama la disciplina dei **trattamenti pensionistici** di vecchiaia anticipati nelle imprese editrici, **con specifico riferimento ai giornalisti** - introducendo anche il comma 2-bis. In particolare, il comma 499 introduce, in particolare, una disciplina modificativa rispetto

a quella dettata dall'articolo 1-bis comma 2, richiamato nella disposizione sostituita:

- autorizza la possibilità di presentare al Ministero del Lavoro i **piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale** in data successiva al 31 dicembre 2019;
- specifica che in tali piani sia indicata la contestuale assunzione, nel rapporto minimo di **una assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti** (anziché di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti come attualmente previsto): a) di giovani di età non superiore a 35 anni; b) **di giornalisti** o soggetti in possesso di competenze professionali coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale; c) **di giornalisti** che abbiano già in essere, con la stessa azienda o con azienda facente capo al medesimo **gruppo editoriale**, rapporti di lavoro autonomo di cui agli art. 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa;
- sopprime il riferimento che esclude le imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti dalla applicazione del rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti;

#### Comma 500

**Deroga**, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 alla disposizione di cui all'art. 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, che definisce i requisiti contributivi per il **prepensionamento dei lavoratori poligrafici**. In particolare, dispone che per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 possono accedere al trattamento di pensione, **con anzianità contributiva di almeno 35 anni** nella **assicurazione generale obbligatoria** per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di anzianità contributiva, **i lavoratori poligrafici** di

imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, **piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale.**

#### **Commi 501-02**

Prevede misure di sostegno alle imprese colpite dalla cimice asiatica.

#### **Comma 503**

Riconosce ai **coltivatori diretti** e agli **imprenditori agricoli professionali**, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove **iscrizioni nella previdenza agricola** effettuate nel corso del 2020, per un periodo massimo di 24 mesi, **l'esonero dal versamento totale dell'accredito contributivo** presso **l'assicurazione generale obbligatoria** per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

#### **Commi 504-06**

Prevedono la concessione di **mutui** a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di **aziende agricole** condotte da **imprenditrici** attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Tali mutui sono concessi nel limite di 300.000 euro, della durata massima di 15 anni comprensiva del periodo di preammortamento.

#### **Comma 507**

Al fine di favorire la competitività del settore agricolo e agroalimentare, istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il **Fondo per la competitività delle filiere agricole** finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere.

#### **Comma 508**

Ridefinisce l'ambito oggettivo delle **campagne di promozione** previste dal **Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy**, prevedendo che esse abbiano riguardo ai prodotti agroalimentari sottoposti ad aumenti dei **dazi**.

#### **Comma 509**

Consente per il triennio 2020-2022, di incrementare del venti per cento la quota di ammortamento deducibile dalle **imposte sui redditi**, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di **colture arboree pluriennali**.

#### **Comma 510**

Prevede che agli atti di vendita dei terreni da parte dell'**ISMEA** si applichino le disposizioni che hanno esentato alcune fattispecie dalla nullità dell'atto di trasferimento della proprietà o del diritto reale in caso di edificazione di natura abusiva realizzata successivamente al 17 marzo 1985 ed hanno previsto la possibilità di presentare domanda di sanatoria.

#### **Commi 511**

Incrementa di 1 milione di euro la dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (**Fondo nazionale indigenti**) per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

#### **Comma 512**

La disposizione, introdotta durante l'esame in Senato, destina 500.000 di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 al Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, ridenominato "Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna".

#### **Commi 513-514**

Estendono alle attività di oleoturismo le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2018 relative all'enoturismo.

#### **Commi 515-517**

Tali commi, introdotti durante l'esame in Senato, introducono misure a sostegno del reddito dei lavoratori di imprese di pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa.

### Commi 518-519

Istituiscono, presso il MIPAAF, un **Fondo** per il funzionamento delle **Commissioni uniche nazionali**, con una dotazione di **200.000 euro annui** a decorrere dal 2020, al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di **formazione e diffusione dei prezzi** e la **trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere agricole**. Si specifica poi che, con decreto del MIPAAF, verranno dettate le relative disposizioni attuative.

### Commi 520-521

Riconoscono alle imprese agricole un **contributo a fondo perduto** fino al 35 per cento della spesa ammissibile e **mutui agevolati** di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo **sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione** o alla **tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain**, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo. Si specifica che, con decreto del MIPAAF, verranno dettate le relative disposizioni attuative.

### Comma 522

Istituisce nello stato di previsione del MIPAAF un fondo denominato **Fondo per l'agricoltura biologica**, con una dotazione pari a **4 milioni di euro** per il **2020** e a **5 milioni di euro annui** a decorrere **dal 2021**, al fine di dare attuazione a interventi a favore delle **forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale** e per la **promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica**, e di ogni altra attività connessa a queste.

### Comma 523

Aggiunge il comma 3-bis all'art. 1 del D.lgs. n. 102 del 2004 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole), specificando che gli interventi compensativi disposti dal Fondo di solidarietà nazionale possano essere disposti anche oltre la singola annualità purché nel limite dei tre anni, qualora l'evento che ne ha determinato l'attivazione comprenda un arco temporale più lungo dell'anno.

### Commi 524-527

I commi introducono una disciplina incentivante a favore degli **esercenti impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas**. In particolare, il **comma 524** riconosce il diritto di fruire di un **incentivo sull'energia elettrica** agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a **biogas**, che rispettino una serie di **requisiti**, tra cui essere stati realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati ed essere entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007. Inoltre, il **comma 525** demanda a un decreto del MISE la **definizione dell'incentivo** e specifica che esso possa essere erogato unicamente in riferimento all'energia elettrica prodotta da **fonti rinnovabili** per un periodo di **15 anni**. Il **comma 526** specifica che l'ARERA definisca le **modalità di copertura** delle risorse per l'erogazione degli incentivi, per il tramite delle componenti tariffarie dell'energia elettrica. Infine, il **comma 527** apporta alcune modifiche al DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato), introducendo, in particolare, il nuovo Capo IV-bis (Utilizzazione agronomica del digestato equiparato).

### Commi 528-536

Tali commi autorizzano la partecipazione italiana alla **ricapitalizzazione di banche e fondi multilaterali di sviluppo**. Nello specifico, i **commi 528-530** autorizzano la partecipazione italiana al settimo aumento di capitale della **Banca africana di sviluppo**

(AfDB). I **commi 531-533** autorizzano la partecipazione italiana all'aumento di capitale della **Banca Internazionale Ricostruzione e Sviluppo (IBRD)** e all'aumento di capitale generale della **Società finanziaria internazionale (IFC)**. Il **comma 534** autorizza la ratifica di un emendamento allo **Statuto della IFC** per aumentare dal 75 all'80% il potere di voto necessario ad **autorizzare aumenti di capitale** diversi da quelli relativi all'ammissione di nuovi membri. Il **comma 535** prevede la possibilità per il MEF di avvalersi dell'intervento di **Cassa Depositi e Prestiti** per contribuire alla ricostituzione delle risorse dei **Fondi multilaterali di sviluppo**; in particolare, il MEF potrà trasferire agli istituti bancari le risorse che consentiranno di erogare il prestito a condizioni agevolate nei confronti di tali Fondi multilaterali. Infine, il **comma 536**, introdotto dal Senato, riduce di 100 milioni di euro per il 2020 l'autorizzazione di spesa per il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei **Fondi multilaterali di sviluppo** e del **Fondo globale per l'ambiente**.

#### **Commi 537-539**

Tali disposizioni prevedono che la **quota degli utili della Banca d'Italia**, riferibile ai redditi derivanti dal deposito intestato al **Meccanismo Europeo di Stabilità (MES)**, sia riassegnata ad apposito capitolo di spesa per poi essere riversata al MES stesso.

#### **Comma 540**

La disposizione, introdotta durante l'esame in Senato, incrementa di **5 milioni** di euro, per ciascun anno del triennio 2020-2022, la dotazione del **Fondo per la sicurezza urbana** per consentire ai Comuni di realizzare iniziative **contro la vendita e cessione di sostanze stupefacenti**.

#### **Commi 541-545**

I **commi 541 e 542** anticipano di un anno la possibilità per le **regioni a statuto ordinario** di utilizzare il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa per il raggiungimento dell'**equilibrio di**

**bilancio**. Inoltre, i **commi 543 e 544** dettano una disciplina transitoria in materia di **monitoraggio e certificazione dell'equilibrio di bilancio** e fanno salve alcune disposizioni della legge di bilancio 2019 in materia di **contributi alle regioni per nuovi investimenti e concorso alla finanza pubblica** dei medesimi enti. Infine, il **comma 545** estende alle regioni la deroga relativa ai limiti di spesa per personale con contratti di lavoro flessibile.

#### **Comma 546**

Il comma, introdotto nel corso dell'esame in Senato, istituisce il Fondo per le celebrazioni dei cinquant'anni dalla costituzione delle Regioni.

#### **Comma 547**

La disposizione, introdotta al Senato, accresce ulteriormente - rispetto a quanto disposto al comma 555 per gli enti territoriali - la possibilità per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea di disporre di anticipazioni di tesoreria.

#### **Comma 548**

Il comma, introdotto al Senato, prevede l'attivazione di procedure di verifica degli eventuali effetti negativi sulla finanza della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso in cui siano adottate modifiche alla disciplina statale relativa ai tributi erariali.

#### **Comma 549**

Incrementa i finanziamenti del Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche per il triennio 2020-2022.

#### **Comma 550**

Raddoppia i finanziamenti del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani a partire dal 2020.

#### **Comma 551**

Il comma, introdotto nel corso dell'esame al Senato, incrementa il Fondo di solidarietà comunale di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

#### Comma 552

La disposizione, introdotta in Senato, reca una norma interpretativa di due disposizioni legislative in materia di indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali.

#### Comma 553

Istituisce il **Fondo per gli investimenti nelle isole minori**, con una dotazione finanziaria pari a 14,5 milioni di euro per il 2020, 14 milioni per il 2021 e 13 milioni per il 2022. Tale Fondo è volto a finanziare **progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio** dei comuni delle isole minori.

#### Comma 554

Destina ai comuni 110 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, a ristoro del minor gettito derivante dall'introduzione della TASI, nell'ambito della riforma della tassazione immobiliare del 2013.

#### Comma 555

Aumenta il limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il triennio 2020-2022, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli stessi.

#### Comma 556

Apporta alcune modifiche all'art. 4 del D.lgs. n.231/2002, (Attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali), introducendovi i commi da 7-bis a 7-novies. In particolare, il **comma 7-bis** prevede che le **banche, gli intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti e le istituzioni finanziarie dell'UE** possano concedere ai comuni, alle

province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del SSN, **anticipazioni di liquidità**, da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Il **comma 7-ter** specifica che le anticipazioni debbano essere concesse **entro il limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nel 2018** concernenti i primi tre titoli di entrata del bilancio per gli enti locali, e **del 5%** delle entrate relative al primo titolo di entrata accertate nell'anno 2018 per le regioni. Il **comma 7-quater**, dopo aver precisato che le anticipazioni non costituiscono una forma di indebitamento, dispone che ad esse non si applicano le condizioni poste dall'art. 203 (Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento) e dall'art. 204 (Regole particolari per l'assunzione di mutui) del TUEL, nonché dall'art. 62 (Mutui e altre forme di indebitamento) del D.lgs. n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi). Il **comma 7-quinquies** dispone che le **anticipazioni di cassa agli enti locali** siano assistite, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento, da una **delegazione di pagamento** a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione. Il **comma 7-sexies** fissa al **30 aprile 2020** il termine entro il quale la richiesta di anticipazione di liquidità debba essere presentata agli istituti finanziari di cui al comma 7-bis. Il **comma 7-septies** dispone che il **pagamento dei debiti** per i quali è stata ottenuta l'anticipazione debba avvenire **entro 15 giorni** dalla data di erogazione (si prevede che tale termine sia posticipato a **30 giorni** nel caso di debiti degli enti del SSN). Il **comma 7-octies** stabilisce che il **rimborso delle anticipazioni** debba avvenire entro il momento dell'avvenuto ripristino della normale gestione di liquidità, e comunque **non oltre il 30 dicembre 2020**. Infine, il **comma 7-novies** prevede che, in caso di mancato rimborso entro i termini stabiliti, gli istituti finanziatori possano

chiedere la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies.

### Comma 557

Demanda a un decreto del Ministro dell'economia l'individuazione di **modalità e criteri** per la **riduzione della spesa per interessi dei mutui** a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale decreto deve essere adottato **entro il 28 febbraio 2020**, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

### Comma 558

Il comma, introdotto al Senato, introduce un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al Comune di Vibo Valentia, per spese di investimento.

### Commi 559-580

Le disposizioni prevedono un **complesso di misure fiscali** relative al **comune di Campione d'Italia**, disciplinando, in particolare, la **nuova imposta locale sul consumo** di Campione d'Italia (ILCCI) sulle forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni, effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, con aliquote IVA allineate a quelle svizzere.

### Commi 581-587

I commi estendono l'utilizzo di **strumenti centralizzati di acquisto e di negoziazione** da parte delle **pubbliche amministrazioni**. Nello specifico, il **comma 581** inserisce le **autovetture**, gli **autobus** (ad eccezione di quelli per il servizio di linea per trasporto di persone) e gli **autoveicoli per trasporto promiscuo** tra le categorie merceologiche per il cui approvvigionamento le PA e le società pubbliche debbono utilizzare le **convenzioni** o gli **accordi quadro** messi a disposizione da **Consip** e dalle **centrali di committenza regionali di riferimento**, oppure esperire **proprie autonome procedure** nel rispetto

della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai medesimi soggetti. Il **comma 582** consente l'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati di Consip, anche rispetto ai **lavori pubblici**. Il **comma 583** obbliga le amministrazioni statali centrali e periferiche (compresi **gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado**, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali) ad approvvigionarsi attraverso gli **accordi quadro stipulati da Consip** oppure mediante il **sistema dinamico di acquisizione** realizzato e gestito dalla stessa. Il **comma 584** introduce una novella di coordinamento alla disciplina delle tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip. Il **comma 585** stabilisce che la **convenzioni** Consip per l'**approvvigionamento di beni e servizi** possano essere stipulate per **specifiche categorie di amministrazioni** oppure per **specifici ambiti territoriali**. Il **comma 586** dispone altresì che le **convenzioni e gli accordi quadro** possano essere stipulati **in sede di aggiudicazione di appalti specifici** basati sul **sistema dinamico di acquisizione**. Infine, il **comma 587** estende l'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip anche alle procedure di aggiudicazione di **contratti di concessione di servizi**.

### Comma 588

Il comma dispone che il MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato stipuli un **apposito disciplinare** con la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, al fine di razionalizzare i propri **Data Center**, secondo un modello innovativo di erogazione dei **servizi di conduzione infrastrutturale e connettività**.

### Comma 589

Riduce da 4,3 milioni a **1,5 milioni annui**, a decorrere dal 2020, la dotazione finanziaria per l'attività svolta da Consip S.p.a. a supporto dell'**acquisizione di beni e servizi informatici**

e di **connettività** del **Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA**.

### **Commi 590-602**

I commi dettano norme in materia di **razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica delle PA**. In particolare, il **comma 590** prevede che, a decorrere dal 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, indicati, a fini statistici, nel comunicato dell'ISTAT pubblicato annualmente in Gazzetta Ufficiale - comprese le autorità indipendenti ed esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale - cessino di applicarsi le norme in materia di **contenimento e riduzione della spesa**, indicate nell'allegato A al presente disegno di legge. Il **comma 592** stabilisce che, a decorrere 2020, i soggetti di cui sopra non possano effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari dal 2016 al 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Si specifica poi che tale disposizione non si applichi alle **agenzie fiscali**. Il **comma 592** definisce le voci di spesa, per l'acquisto di beni e servizi, rispettivamente per gli enti che adottano la contabilità finanziaria e per gli enti che adottano la contabilità civilistica. Il **comma 593** prevede che il superamento del livello di spesa stabilito sia ammesso, solo a fronte di un **corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate**. Si precisa, tuttavia, che non concorrono alla quantificazione delle entrate e dei ricavi le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate a spese diverse dall'acquisto di beni e servizi. Il **comma 594** dispone che le PA (escluse Regioni ed enti locali) siano tenute a versare annualmente allo Stato, **entro il 30 giugno**, un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018, in applicazione delle disposizioni di contenimento della spesa indicate nel suddetto allegato A, incrementato del 10%. Tuttavia, tale incremento non trova applicazione nei confronti di **INPS** e di **INAIL**. Il **comma 595** prevede che, nel caso in cui le amministrazioni di cui sopra siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa, i ricavi o le entrate e il versamento di

cui sopra siano determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta in tali processi. Il **comma 597** stabilisce i contenuti della relazione degli organi deliberanti degli enti e organismi di cui sopra. Il **comma 598** prevede che l'inosservanza di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595 costituisca un illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. Il **comma 599** prevede che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi in oggetto sia verificato dai rispettivi organi di controllo. Il **comma 600** specifica che restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal Bilancio dello Stato agli enti ed organismi. Il **comma 601** esclude dall'ambito di applicazione dei commi 588-613 i **soggetti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza ed assistenza obbligatorie**. Il **comma 602** prevede che le disposizioni di cui ai commi da 590 a 600 non si applichino alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai relativi organismi ed enti strumentali.

### **Comma 603**

Il comma incrementa **da 8 a 15 milioni di euro** l'importo a partire dal quale le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese per la partecipazione a **programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale**, e versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del MISE.

### **Comma 604**

Riduce di 36 milioni, a partire dal 2020, il **contributo italiano all'ONU** (che così passa da 400 a 364 milioni. È poi previsto che il MAECI intervenga per negoziare un adeguamento dei criteri di contribuzione dell'Italia alle organizzazioni internazionali delle quali è parte.

### **Comma 605**

Riduce da 25,8 milioni a 11,6 milioni di euro, a decorrere dal 2020, il limite di spesa connesso

all'utilizzo, da parte delle università, di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche.

#### Comma 606

Modifica le modalità di assegnazione dei proventi derivanti dall'assegnazione agli **operatori aerei amministrati dall'Italia** delle **quote di emissioni di gas-serra**, riducendo di 1 milione di euro la quota destinata al MIT.

#### Comma 607

Prevede, a partire dal 2020, una riduzione dello sgravio contributivo per le **imprese armatrici** e per il loro personale dipendente imbarcato.

#### Comma 608

Sopprime il Fondo, istituito presso l'INPS, per garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti.

#### Comma 609

Dispone una riduzione delle risorse, ai fini dell'attuazione di alcune **norme pensionistiche**, e prevede un accantonamento, per un importo equivalente, di alcune dotazioni di bilancio dello stato di previsione del MEF, al fine di assicurare il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

#### Commi 610-613

Il **comma 610** dispone che le PA e le società inserite nel conto economico consolidato della PA, ad esclusione degli enti territoriali (Regioni, Province autonome, enti locali) e delle società da questi partecipate, assicurino, per il triennio 2020- 2022, un risparmio di spesa annuale pari al **10 per cento** della spesa annuale media, per la **gestione corrente del settore informatico** sostenuta nel biennio 2016-2017. In particolare, come possibile modalità di perseguimento di tale risparmio di spesa, è richiamato il **riuso dei sistemi e degli strumenti di ICT**. Il **comma 611** prevede poi che la **percentuale di risparmio di spesa annuale** per la gestione corrente del settore

informatico debba essere pari al **5 per cento** della spesa annuale media sostenuta nel biennio 2016-2017 (e non pari al 10 per cento, come previsto nel comma precedente), nel caso in si tratti di spese correnti sostenute dalle PA per la **gestione delle infrastrutture informatiche (Data Center)**, a decorrere dalla rispettiva certificazione dell'AgID del relativo passaggio al Cloud della PA, al netto dei costi di migrazione. Il **comma 612** prevede che le riduzioni di spesa di cui ai commi 610 e 611 non si applichino alle spese sostenute dall'**INPS** e alle convenzioni stipulate con la società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria, nonché alle spese sostenute dalla stessa società con riferimento alle **acquisizioni di beni e servizi propri** e per conto delle **amministrazioni committenti**. Infine, il **comma 613** stabilisce che le disposizioni dei commi 610-611 si pongono come **principi fondamentali** in materia di **coordinamento della finanza pubblica**, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

#### Commi 614-615

I commi prevedono che il Ministero dell'Interno possa stipulare alcune convenzioni solo con concessionari di servizi pubblici, aventi determinate caratteristiche. Sono, inoltre, introdotte norme circa l'identificazione degli interessati, da parte di incaricati del pubblico servizio, anche mediante **riconoscimento biometrico** e **firma grafometrica**.

#### Commi 616-620

Introducono la possibilità per le amministrazioni dello Stato di richiedere ai proprietari degli immobili locati la **rinegoziazione dei contratti di locazione passiva** vigenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

#### Commi 621-623

Recano disposizioni relative ai proventi derivanti dalle vendite degli immobili della difesa e istituiscono un fondo per il recupero e il monitoraggio dei residuati di munizionamento nei poligoni.

### Commi 624-625

Dispongono l'accantonamento di risorse pari a 1 miliardo di euro nel 2020, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di bilancio. Tale accantonamento è posto a garanzia anche dell'ulteriore riduzione delle dotazioni di bilancio, pari a 300 milioni nel 2020, prevista dall'articolo 1, comma 609, in relazione alla revisione delle stime di spesa per l'attuazione della cosiddetta Quota 100.

### Comma 626

Il comma, introdotto al Senato, dispone che le PA trasmettano alla Ragioneria generale dello Stato le informazioni e i dati relativi alle operazioni di **partenariato pubblico-privato**.

### Commi 627-628

Istituiscono il **Fondo per il voto elettronico** con uno stanziamento di 1 milione di euro per il 2020, per l'introduzione in via sperimentale del **voto in via digitale** nelle elezioni europee, politiche e per i referendum. Tale sperimentazione è riferita al voto degli italiani all'estero e degli elettori temporaneamente fuori dal comune di residenza per vari motivi.

### Comma 629

La disposizione, modificata dal Senato, riduce la detrazione dall'imposta lorda sui redditi per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro. Sono invece lasciati inalterati gli **importi detraibili per interessi** relativi ai **prestiti e mutui agrari**, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale e alle **spese sanitarie per patologie gravi**.

### Comma 630

Il comma esclude **dall'accisa agevolata sul gasolio commerciale** i **veicoli** appartenenti alla **categoria euro 3 e inferiori**, a decorrere **dal 1° ottobre 2020**. Si specifica, inoltre, che tale esclusione riguarderà anche i **veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori**, a partire **dal 1° gennaio 2021**.

### Comma 631

Modifica e innalza le **accise** gravanti sui **prodotti energetici** utilizzati per la produzione di **energia elettrica**. In particolare, viene effettuato un **complessivo riordino** di tale accisa entro il **Testo Unico Accise** (TUA, D.lgs.n. 504/1995), prevedendo, tra l'altro, che le aliquote per i prodotti energetici utilizzati per produrre energia elettrica siano applicate: ai **prodotti energetici** (in luogo dei prodotti petroliferi), limitatamente ai quantitativi impiegati nella **produzione di energia elettrica**; ai **prodotti energetici** (non più solo quelli naturali) impiegati nella stessa area di estrazione per la produzione e per l'autoproduzione di **energia elettrica e vapore**; ai prodotti energetici impiegati in **impianti petrolchimici** per l'alimentazione di **centrali combinate termoelettriche** per l'**autoproduzione di energia elettrica e vapore tecnologico per usi interni**. Viene poi introdotto all'art. 21 del TUA il comma 9-bis che prevede la **riduzione al 30 per cento** delle aliquote in relazione al combustibile impiegato. Inoltre, la lettera b) modifica l'Allegato I al TUA, elevando le aliquote di accisa per i prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica.

### Commi 632 e 633

Modificano la **percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali**, differenziandola in base ai **valori di emissione di anidride carbonica** (all'aumentare delle stesse aumenta anche il reddito di lavoro e la relativa imposta). Nello specifico, il comma 632 prevede che, per i veicoli con **valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro**, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere **dal 1° luglio 2020**, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il **25 per cento** dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio. In caso di **emissioni superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro**, viene assunto il

**30 per cento dell'importo.** Inoltre, in caso di **emissioni superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro**, viene assunto il **40 per cento per l'anno 2020** e il **50 per cento per il 2021**. Infine, in caso di **emissioni superiori a 190 grammi per chilometro**, viene assunto il **50 per cento per il 2020** e il **60 per cento per il 2021**. Da ultimo, il **comma 633** stabilisce che la disciplina vigente – che prevede l'applicazione di una percentuale unica per tutti i veicoli (pari al 30 per cento) - continua ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati **entro il 30 giugno 2020**.

#### **Comma 634**

Dispone l'istituzione di **un'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI)**, con funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari. Il comma specifica poi che, ai fini dell'applicazione dell'imposta, i **MACSI** devono essere realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica, e non sono ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati. In seguito alle modifiche apportate al Senato, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta i **MACSI** che risultino **compostabili**, i **dispositivi medici**, nonché quelli adibiti a contenere e proteggere **preparati medicinali**.

#### **Comma 635**

Stabilisce che, ai fini dell'applicazione dell'**imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI)**, sono considerati tali anche i **dispositivi**, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle **materie plastiche** di cui al comma 634, che consentono la **chiusura**, la **commercializzazione** o la **presentazione** degli stessi o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche. Sono, inoltre, considerati **MACSI** i **prodotti semilavorati**, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie

plastiche, **impiegati nella produzione di MACSI**.

#### **Comma 636**

Definisce il momento in cui sorge l'**obbligazione tributaria relativa imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI)**, corrispondente al momento della **produzione**, dell'**importazione definitiva** nel territorio nazionale ovvero dell'**introduzione nel territorio** da altri Paesi dell'Unione europea. Tale imposta diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei **MACSI** nel territorio nazionale.

#### **Comma 637**

Sono obbligati al pagamento dell'**imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI)**

- per i **MACSI** realizzati nel territorio nazionale, il **fabbricante**;
- per i **MACSI** provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, il **soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica** ovvero il **cedente**, qualora i essi siano acquistati da un **consumatore privato**;
- per i **MACSI** provenienti da Paesi terzi, l'**importatore**.

#### **Comma 638**

Specifica che, ai fini dell'applicazione dell'**imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI)**, non sia considerato fabbricante il soggetto che produce gli stessi, utilizzando altri **MACSI** sui quali l'imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche.

#### **Comma 639**

Specifica che l'immissione in consumo dei **manufatti con singolo impiego (MACSI)** nel territorio nazionale, anche qualora contengano merci o prodotti alimentari, si verifica, ai fini dell'applicazione dell'**imposta sul consumo** di cui al comma 634:

- per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, **all'atto della loro cessione** ad altri soggetti nazionali;
- per i MACSI provenienti **da altri Paesi dell'Unione europea**:
  - all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica;
  - all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;
- per i MACSI provenienti da **Paesi terzi**, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

*Commi 634-658: disciplinano l'imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile.*

#### **Comma 640**

Fissa l'**ammontare dell'imposta sul consumo di MACSI** nella misura di **0,45 euro** (era invece 1 euro nella formulazione originaria) per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI medesimi.

#### **Comma 641**

Stabilisce che l'accertamento dell'imposta dovuta avvenga sulla base di **dichiarazioni trimestrali** contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d'imposta. La dichiarazione è presentata all'**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** (Agenzia delle Entrate nella formulazione originaria) entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce.

#### **Comma 642**

Specifica che **l'imposta non sia dovuta** per i **MACSI ceduti direttamente dal fabbricante** per il consumo in altri Paesi dell'UE ovvero esportati dallo stesso soggetto. Per i **MACSI** sui quali sia stata già **versata l'imposta da un soggetto diverso da quello che ne effettua la**

**cessione** per il consumo in altri Paesi dell'UE ovvero l'esportazione, l'imposta è rimborsata, rispettivamente al cedente o all'esportatore, qualora la stessa sia evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento. Inoltre, **l'imposta non è dovuta** neppure sulla **materia plastica proveniente da processi di riciclo.**

#### **Comma 643**

Fissa un **importo dovuto minimo di 10 euro** in corrispondenza o al di sotto del quale l'imposta non deve essere versata e non si è altresì dovuti alla presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Dogane.

#### **Comma 644**

Specifica che nella dichiarazione all'Agenzia delle Dogane siano riportati anche i **quantitativi delle materie plastiche contenuti in MACSI utilizzati per la realizzazione di altri MACSI**, al fine dell'opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali l'imposta risulti già versata da altri soggetti obbligati.

#### **Comma 645**

Specifica le **modalità di pagamento**, il quale dovrà avvenire entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la dichiarazione ed esclusivamente tramite il versamento unitario.

#### **Comma 646**

Prevede che per i **MACSI provenienti da Paesi non appartenenti all'UE** l'imposta sia accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine. L'imposta non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali

#### **Comma 647**

Attribuisce ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (nella disposizione

originaria anche a quelli dell'Agenzia delle entrate) il compito di svolgere le attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta, con facoltà di accedere presso gli impianti di produzione di MACSI al fine di acquisire elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni.

#### Comma 648

Per l'imposta trovano applicazione le disposizioni in materia di **riscossione coattiva**, ma non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 10,00. Si prevede, poi, che prima di avviare la procedura di riscossione coattiva, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifici un **avviso di pagamento** fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione.

#### Comma 649

Stabilisce che l'imposta sia rimborsata quando risulta indebitamente pagata, purché il rimborso sia richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento.

#### Comma 650

Reca la disciplina sanzionatoria.

#### Commi 651-652

Si demanda a un **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli** (nella disposizione originaria si demandava a un provvedimento interdirettoriale emanato anche dall'Agenzia delle entrate) - da pubblicare in Gazzetta entro il mese di maggio 2020 - la definizione delle **modalità di attuazione delle disposizioni in materia di plastic tax**.

#### Commi 653-655

Si riconosce un **credito d'imposta** (fino ad un max di 20mila euro, nel limite complessivo di 30 milioni per il 2021) nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, alle **imprese attive nel settore delle materie plastiche**, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, al fine dell'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

#### Comma 656

Prevede che alle **spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico**, sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, si applichi, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per la formazione 4.0.

#### Comma 657

Dispone che i crediti d'imposta di cui ai commi 653 e 656 si applichino nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti «de minimis».

#### Comma 658

Demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico - l'individuazione delle disposizioni applicative necessarie.

#### Comma 659

Si prevede un complesso di disposizioni in tema di **aumento delle accise tabacchi**, modificando a tal fine il Testo Unico Accise (TUA di cui al d.lgs. 504/1995).

In particolare, l'**accisa minima** viene modificata come segue:

- da 30 a 35 euro/kg per i sigari;
- da 32 a 37 euro/kg per i sigaretti;
- da 125 a 130 euro/kg per il tabacco trinciato.

L'**onere fiscale** minimo passa inoltre dal 95,22% al 96,22% della somma dell'accisa globale e dell'IVA calcolate con riferimento al "PMP-sigarette".

Infine, è modificato l'allegato 1 del TUA disponendo le seguenti modifiche all'**aliquota dell'accisa globale**:

- sigari dal 23 al 23,5%;
- sigaretti dal 23 al 24%;
- sigarette dal 58,70 al 59,8%;
- tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette dal 56 al 59%;
- altri tabacchi da fumo dal 56 al 56,5%;
- tabacchi da fiuto e da mastico dal 24,78 al 25,28%.

### **Comma 660**

Inserisce nel Testo Unico Accise il nuovo articolo 62-quinquies in tema di imposta di consumo sui prodotti accessori per il fumo. In particolare:

- **cartine**, cartine arrotolate senza tabacco e **filtri** funzionali ad arrotolare le sigarette sono assoggettati ad **imposta di consumo in misura pari a €0,0036 per pezzo contenuto in ciascuna confezione** destinata alla vendita al pubblico;
- la circolazione di tali prodotti è legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita **tabella di commercializzazione**;

- tali prodotti sono venduti al pubblico esclusivamente tramite la **rete distributiva controllata** dei rivenditori di generi di monopolio;

- l'imposta di consumo è **dovuta dal produttore o fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei prodotti alle rivendite**.

Si prevede una **determinazione del direttore dell'ADM** sulle modalità di presentazione ed i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti nelle tabelle di commercializzazione previste per ciascuna delle categorie di prodotto, nonché sugli obblighi contabili e amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta.

Inoltre, è inserito il **divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera**, dei prodotti su menzionati. L'ADM, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività ovvero ai gestori di reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i **siti web ai quali inibire l'accesso**.

Infine, si rendono **applicabili ai prodotti accessori** in parola le **norme in tema di contrabbando e di vendita non autorizzata**.

*Commi 661-676: prevedono l'applicazione di un'imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti.*

### **Comma 661**

Prevede l'istituzione di un'**imposta sul consumo delle bevande analcoliche** indicate come "**bevande edulcorate**".

### **Comma 662**

Definisce le "**bevande edulcorate**" come **prodotti finiti e prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione**, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della

nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% in volume.

### Comma 663

Stabilisce il momento in cui l'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile:

- all'**atto della cessione**, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
- all'**atto del ricevimento** di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea;
- all'**atto dell'importazione definitiva** nel territorio dello Stato per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea

### Comma 664

Individua i **oggetti obbligati al pagamento dell'imposta**:

- il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento;
- l'acquirente;
- l'importatore.

### Comma 665

Fissa la **misura dell'imposta** in:

- euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
- euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

### Comma 666

**Esonera dall'imposta** le bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell'UE ovvero destinate all'esportazione nonché le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro per i prodotti finiti e a 125 grammi per chilogrammo per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

### Comma 667

Indica il **contenuto complessivo di edulcoranti che rendono una bevanda assoggettabile all'imposta**. In particolare, il contenuto complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza.

### Commi 668-669

Si prevede che i soggetti obbligati siano **registrati presso l'ADM** e che siano tenuti alla presentazione, entro il mese successivo a quello cui si riferisce, di una **dichiarazione mensile ai fini dell'accertamento**. Entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione, il soggetto obbligato deve versare l'imposta dovuta.

### Comma 670

Stabilisce che per le **bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all'UE** l'imposta sia accertata e riscossa dall'ADM con le modalità previste per i diritti di confine.

### Comma 671

Demanda all'ADM il compito di svolgere le **attività di accertamento, di verifica e di controllo dell'imposta**. Inoltre, prevede che i funzionari dell'ADM e gli appartenenti alla Guardia di finanza abbiano facoltà di accedere

presso gli impianti di produzione, di condizionamento o di deposito di bevande edulcorate al fine dell'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni

#### Comma 672

Stabilisce che le somme dovute per l'imposta si esigano con la procedura di riscossione coattiva.

#### Comma 673

Stabilisce che l'imposta sia rimborsata quando risulta indebitamente pagata, purché il rimborso sia richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento.

#### Comma 674

Disciplina le sanzioni amministrative applicabili.

#### Commi 675-676

Si demanda a un decreto del Ministro dell'Economia - di natura non regolamentare, da pubblicare entro il mese di agosto dell'anno 2020 nella Gazzetta Ufficiale - la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni in materia di sugar tax.

#### Comma 677

Apporta una modifica all'art. 51, co. 2, del DPR n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), stabilendo che non concorrano a formare il reddito:

le **somministrazioni di vitto** da parte del datore di lavoro, nonché quelle in **mense organizzate** direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;

le **prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto**, fino all'importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 8 euro nel caso in cui le stesse siano rese in **forma elettronica**;

le **indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto** corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro.

#### Comma 678

L'**imposta sui servizi digitali** si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi, realizzati dai soggetti nel corso dell'anno solare a decorrere **dal 1° gennaio 2020**. Si specifica che, ai fini del **computo** delle soglie di **ricavi** il cui superamento consente l'individuazione dei soggetti passivi dell'imposta, vanno considerati i ricavi conseguiti **nell'anno precedente a quello di riferimento**.

#### Non si considerano servizi digitali:

- 1) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione **digitale**;
- 2) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito **web** del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- 3) la messa a disposizione di **un'interfaccia digitale** il cui scopo è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa;
- 4) la messa a disposizione di un'interfaccia **digitale** utilizzata per gestire, tra l'altro, i sistemi dei regolamenti **interbancari**, le piattaforme di negoziazione, le attività di consultazione di investimenti partecipativi, le sedi di negoziazione all'ingrosso, le controparti e i depositari centrali e gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione.
- 5) la cessione di dati da parte di soggetti che forniscono servizi del punto 4;

6) lo svolgimento di attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei **carburanti**.

Viene specificato che il dispositivo si considera localizzato nel territorio dello Stato con riferimento principalmente all'indirizzo di protocollo internet IP del dispositivo stesso.

Quando un servizio imponibile è fornito nel territorio dello Stato nel corso di un anno solare, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato. Tale percentuale è pari, tra l'altro, alla proporzione dei messaggi pubblicitari collocati su un'interfaccia digitale e se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi.

**L'imposta dovuta** si ottiene applicando l'aliquota del 3 per cento all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso **dell'anno solare**, non più in ciascun trimestre. I soggetti passivi sono tenuti al versamento entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui sono stati effettuati ricavi. Tali soggetti presentano la **dichiarazione annuale** dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31 marzo dello stesso anno.

**I soggetti non residenti** privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'UE con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di cooperazione per lottare contro l'evasione e la frode fiscale, devono nominare un rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi di dichiarazione e pagamento dell'imposta.

I soggetti passivi tengono un'apposita contabilità per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili. Viene abrogata la previsione secondo cui con

decreto del MEF, sentiti l'AGCOM, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, venivano stabilite le disposizioni di attuazione dell'imposta sui servizi digitali.

Infine, si specifica che l'imposta resta in vigore fino all'attuazione delle disposizioni che deriveranno da accordi raggiunti nelle **sedi internazionali** in materia di tassazione dell'economia digitalizzata.

### **Commi 679-680**

Subordinano, ai fini IRPEF, la **fruizione della detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%** - prevista per gli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR e da altre disposizioni di legge - al pagamento dell'onere con **strumenti tracciabili** quali versamenti effettuati in banca o in posta, ovvero tramite carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Tale disposizione **non trova applicazione** per le detrazioni spettanti in relazione alle **spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici**, nonché alle detrazioni per **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o private accreditate al SSN**.

### **Commi 681-686**

Contengono un complesso di disposizioni volte a **garantire l'analisi di rischio di evasione**. In particolare, **si autorizza l'Agenzia delle entrate ad avvalersi, previa pseudonimizzazione** dei dati dell'Archivio dei rapporti finanziari, anche di **interconnessioni con altre banche dati** di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo. Si **modifica** inoltre il **Codice Privacy** (d.lgs. 196/2003) al fine di includere anche le attività di prevenzione e controllo dell'evasione nell'ambito degli obiettivi di interesse pubblico generale. Per le suddette finalità **si autorizza la Guardia di finanza all'utilizzo delle informazioni contenute nell'Archivio dei rapporti finanziari**.

### Commi 687-688

Introdotti al Senato, prevedono che il **MIT** definisca con successivi decreti le **modalità e i termini per la graduale utilizzazione delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico di circolazione**. Il completamento dell'operazione di graduale passaggio è previsto comunque entro il 31 ottobre 2020.

### Comma 689

Introdotta al Senato, demanda ad un **regolamento del MIT** la nuova regolazione del sistema di finanziamento per lo svolgimento della funzione di coordinamento per l'**assegnazione delle bande orarie negli aeroporti nazionali designati come coordinati o ad orari facilitati**.

### Comma 690

Introdotta al Senato, ripropone il regime opzionale di **tassazione con imposta sostitutiva dell'8% dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019**.

### Commi 691-692

Recano alcune **modifiche alla disciplina del regime forfettario**:

- sopprimono l'imposta sostitutiva al 20% (contribuenti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro) prevista a partire dal 2020;
- reintroducono come condizione per l'accesso al regime forfettario al 15% il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l'esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro;
- stabiliscono un sistema di premialità per incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica.

### Comma 693

Prorogata la facoltà di **rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni** (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.

### Comma 694

Corregge il valore delle **aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva**, prevedendo un'unica aliquota all'11 per cento applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni. In particolare, mentre l'aliquota viene mantenuta pari all'**11 per cento per le partecipazioni qualificate** detenute alla data del 1° gennaio 2020, la stessa viene aumentata dal 10 all'**11 per cento per le partecipazioni in società non quotate** su mercati regolamentati che non risultano qualificate.

### Comma 695

Aumenta dal 20 al **26 per cento l'imposta sostitutiva** dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di **cessioni a titolo oneroso di beni immobili** acquistati o costruiti da non più di cinque anni, prevista dal comma 496 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006). L'imposta si applica all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio,

### Comma 696

Prevede per le **società di capitali**, per le **cooperative**, per i trust e per gli altri **enti pubblici e privati** i quali esercitano **attività commerciali**, residenti nel territorio dello Stato, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la possibilità di rivalutare, in deroga alle disposizioni di legge vigenti in materia, i **beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni**, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

### Comma 697

Stabilisce che la **rivalutazione di cui al comma 696** deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello incorso al 31 dicembre 2018, per il quale il **termine di approvazione** scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2020. Viene inoltre disposto che la **rivalutazione** debba riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e debba essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

#### Comma 698

Prevede che **il saldo attivo della rivalutazione di cui al comma 696 può essere affrancato**, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'**imposta regionale sulle attività produttive** e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 701.

#### Comma 699

Specifica che **il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione di cui al comma 696** si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del **12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili**.

#### Comma 700

Disciplina il **caso in cui i beni oggetto della rivalutazione siano oggetto di specifiche operazioni prima del riconoscimento giuridico degli effetti fiscali**. In particolare, viene stabilito che laddove gli attivi vengano ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, compreso il consumo personale o familiare dell'imprenditore, prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui

bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha **riguardo al costo del bene prima della rivalutazione**.

#### Comma 701

Stabilisce che le **imposte sostitutive** di cui ai commi 698 e 699 possono essere **versate in più rate**, entro un massimo che dipende dall'importo complessivo del versamento.

#### Comma 702

Stabilisce l'applicabilità, in quanto compatibili, di **norme adottate con riferimento a esercizi precedenti in materia di rivalutazione**.

#### Comma 703

Specifica che, limitatamente ai beni immobili, i **maggiori valori iscritti in bilancio** si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.

#### Comma 704

Prevede che **il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio** (cd. riallineamento), venga applicato anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai **principi contabili internazionali** di cui al [regolamento \(CE\) n. 1606/2002](#), anche con riferimento alle **partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie** ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del TUIR, a prescindere dal fatto che dalle medesime partecipazioni derivi un'influenza dominante o notevole nell'impresa partecipata.

#### Comma 705

Interviene in materia di **continuità territoriale aerea con la Sicilia**, nonché sulla procedura per l'imposizione di **oneri di servizio pubblico in alcuni aeroporti nazionali**.

#### Comma 706

Introduce modifiche di coordinamento alla legge n. 144 del 1999 che contiene le **disposizioni in tema di disciplina della continuità territoriale aerea nelle regioni Sicilia e Sardegna**, escludendo da queste la Sicilia.

#### Comma 707

Abroga la disposizione di cui all'articolo 1, comma 486 della legge n. 208 del 2015 che assegnava per l'anno 2016 una somma di **20 milioni di euro per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia**, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti.

#### Comma 708

Fa salvi i procedimenti già in essere alla data di entrata in vigore della legge all'esame ai sensi delle **disposizioni modificate dai commi 706 e 707**.

#### Comma 709

Prevede infine che l'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 135, comma 6, della legge n. 388 del 2000](#), recante disposizioni per la **continuità territoriale della Sicilia**, sia integrata di **25 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

#### Comma 710 e 711

Estendono l'ambito di applicazione dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) stabilendo che, a decorrere dal 2020, saranno soggetti passivi di tali imposte, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti.

#### Comma 712

differisce ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi, ai fini **IRES** e **IRAP**, la percentuale di deducibilità, pari al 12 per cento, dello stock di svalutazioni e perdite su **crediti per gli enti creditizi e finanziari** originariamente stabilita per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il differimento viene previsto in quote costanti.

#### Comma 713

Differisce al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, ai fini **IRES** e **IRAP**, la percentuale di deducibilità del 10 per cento della riduzione di valore dei **crediti e delle altre attività finanziarie derivante** dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese, a seguito della prima applicazione dell'IFRS 9.

#### Comma 714

Differisce la percentuale di deducibilità del 5 per cento dello stock di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, che era originariamente stabilita per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi. Il differimento avviene nei cinque periodi d'imposta predetti e in quote costanti.

#### Comma 715

Dispone infine che, per la determinazione degli **acconti IRES e IRAP** dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, non si tiene conto delle disposizioni in esame.

#### Comma 716

Eleva di **3,5 punti percentuali l'aliquota IRES**, portandola dunque dal 24 al 27,5 per cento per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, sul reddito derivante dall'attività svolta sulla base dei seguenti **rapporti di concessione o autorizzazione**:

- concessioni **autostradali**;
- concessioni di gestione **aeroportuale**;

- autorizzazioni e concessioni **portuali** (ai sensi delle vigenti leggi in materia, in particolare articoli 16 e 18 della legge n.84 del 1984);
- concessioni **ferroviarie**.

#### Comma 717

prevede che i soggetti che abbiano optato per la **tassazione di gruppo (cd. consolidato nazionale**, di cui all'articolo 117 TUIR) o, in qualità di partecipati, per la trasparenza fiscale (articolo 115 TUIR), devono determinare il **reddito da concessione** o autorizzazione sottoposto ad aliquota maggiorata, provvedendo altresì al relativo versamento. I soggetti che hanno optato per la predetta trasparenza fiscale, ma in qualità di partecipanti, determinano il reddito da sottoporre all'addizionale senza tener conto della quota di reddito imputato dal soggetto partecipato.

#### Comma 718

chiarisce che le disposizioni di cui ai commi 716 e 717 si applicano **già a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019**, in deroga al principio dell'irretroattività delle disposizioni tributarie sancito dallo Statuto dei contribuenti (legge n. 212 del 2000, articolo 3).

#### Comma 719

reca il differimento dei termini relative alla concessione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena.

#### Comma 720

incrementa la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille **dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)**, nell'importo di 10 milioni per il 2020, di 20 milioni per il 2021 e di 25 milioni a decorrere dal 2022.

#### Comma 721

mira a confermare che non sono assoggettabili a imposta sui redditi le attività di formazione

universitaria esercitata dalle **Università non statali legalmente riconosciute**.

#### Commi 722-23

semplificano gli **obblighi di comunicazione** posti in capo alle **istituzioni finanziarie**, riguardanti l'applicazione pratica della normativa **FATCA**. (Foreign Account Tax Compliance Act), volta a contrastare **l'evasione fiscale da parte di cittadini statunitensi e di residenti negli USA**. In particolare, con le norme in parola si consente alle istituzioni finanziarie operanti in Italia di comunicare all'Amministrazione finanziaria, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale, la data di nascita dei titolari dei conti correnti statunitensi o residenti negli USA, fermo restando l'obbligo di reiterare la richiesta del codice fiscale ed effettuare le opportune verifiche. Dal periodo di rendicontazione 2017, per le istituzioni finanziarie che si avvalgono della predetta comunicazione semplificata non si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge per la mancata acquisizione e comunicazione del codice fiscale statunitense.

#### Comma 724

reca modifiche alla disciplina dei contribute agli enti internazionalistici.

#### Commi 725-26

reca disposizioni in materia di IVA sul noleggio di imbarcazioni da diporto.

#### Comma 727

attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di indire, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, **una gara entro il 31 dicembre 2020**, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza. La gara riguarda in particolare le seguenti concessioni:

- **200.000 diritti per apparecchi AWP** di cui all'articolo 110, comma 6, lettera

- a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), di cui al regio decreto n. 773 del 1931, **che consentono il gioco solo da ambiente remoto**, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del d.P.R. n. 640 del 1972, e successive modificazioni, da collocare nei punti vendita di cui alle lettere c) e d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 1.800 per ogni diritto, con un'offerta minima di 10.000 diritti;
- **50.000 diritti per apparecchi VLT** di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, **collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito** prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640 del 1972, e successive modificazioni, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d'asta non inferiore ad euro 18.000 per ogni diritto, con un'offerta minima di 2.500 diritti;
  - 35.000 diritti per l'esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter collocare gli **apparecchi AWP** di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S., **che consentono il gioco solo da ambiente remoto**; base d'asta non inferiore a 11.000 euro per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;
  - **2.500 diritti per l'esercizio di sale** in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d'asta non inferiore ad euro 35.000 per ogni punto di vendita, con un'offerta minima di 100 diritti;
  - **40 diritti** per poter offrire gioco a distanza; base d'asta non inferiore ad euro 2.500.000 per ogni diritto.

#### Comma 728

dispone che l'utilizzo e l'analisi dei **dati registrati e trasmessi dagli apparecchi** di cui al comma 727, sono riservati:

- al Ministero della Salute e all'Osservatorio per il Contrasto e la Diffusione del Gioco d'Azzardo e il Fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini;
- all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per le finalità di pubblicazione dei report sul proprio sito e documentazione richiesta da Governo e organi parlamentari;
- alla suddetta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alle Forze dell'Ordine ed ai soggetti istituzionali preposti, per i compiti di controllo e verifica degli adempimenti concessori ed esigenze di prevenzione e repressione del gioco illegale

#### Comma 729

fissa la durata delle **concessioni** di cui al comma 727 **in nove anni**, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d'asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione della concessione e la seconda, pari alla differenza tra l'offerta presentata e il versamento effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione.

#### Comma 730

specifica i **requisiti dei soggetti partecipanti alle selezioni**, i quali devono avere sede legale nello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, e siano in possesso di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica.

#### Comma 731

dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico **sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b)**, del TULPS, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, **sono incrementate e fissate**, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per **gli apparecchi AWP di cui alla lettera a)** e nel 8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate **per gli apparecchi VLT di cui alla lettera b)**.

#### Comma 732

dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, **la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (payout)** è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli **apparecchi AWP** di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, n. 773 e in misura non inferiore all'83 per cento per gli **apparecchi VLT** di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al medesimo regio decreto.

#### Comma 733

stabilisce che, a decorrere dal 15 gennaio 2020, il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decretologge n. 16 del 2012, **è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedenti il valore di euro 200**.

#### Comma 734

dispone che, a decorrere dal 1° marzo 2020, **il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro** previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, **è fissato al 20 per cento**. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi Super Enalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per

integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell'Enalotto, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli sopra menzionato, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.

#### Comma 735

**abroga l'articolo 26 del decreto-legge n. 124 del 2019**, il quale dispone che, a decorrere dal 10 febbraio 2020, la misura del prelievo erariale unico sugli **apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b)**, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, è fissata, rispettivamente, nel 23 per cento e nel 9 per cento.

#### Comma 736

dispone che le **esenzioni dal pagamento delle royalties** previste a legislazione vigente per i **concessionari di coltivazione di idrocarburi**, si applichino, **a decorrere dal 1 gennaio 2020**, unicamente ai concessionari di coltivazione con una produzione annua **inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas in terraferma** e con una produzione **inferiore o pari a 30 milioni di Smc di gas in mare**. Per le concessioni di coltivazione superiori alle predette soglie, relativamente al triennio 2020-2022, l'articolo prevede invece il **versamento per l'intero all'entrata del bilancio dello Stato del valore dell'aliquota di prodotto** corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e alle prime 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma e ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare.

#### Comma 737

dispone che quanto previsto dal comma 736 entri in vigore **il giorno successivo** a quello della pubblicazione in gazzetta Ufficiale del provvedimento in esame.

#### Comma 738

abolisce l'imposta unica comunale (IUC) a decorrere dal 2020, **ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI)**.

#### Comma 739

dispone che **l'Imposta Municipale sugli immobili (IMU)** si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi Statuti.

#### Comma 740

chiarisce **il presupposto dell'imposta municipale sugli immobili (IMU)**, vale a dire il possesso di **immobili**, ad eccezione del possesso dell'abitazione principale o assimilata, che non costituisce presupposto, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

#### Comma 741

fornisce le **definizioni** che devono essere utilizzate ai fini dell'applicazione **dell'imposta municipale sugli immobili (IMU)**, tra le quali quelle di fabbricato, abitazione principale, pertinenze e area fabbricabile.

#### Comma 742

stabilisce che il **soggetto attivo dell'imposta municipale sugli immobili (IMU)** è il **comune** con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.

#### Comma 743

stabilisce che **soggetti passivi dell'imposta municipale sugli immobili (IMU)** sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Sono altresì soggetti passivi il genitore assegnatario della casa familiare, il concessionario di aree demaniali, nonché il locatario di immobili, anche da costruire o in

corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

#### Comma 744

riserva allo Stato il **gettito dell'imposta derivante dagli immobili** ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.

#### Comma 745

stabilisce che la **base imponibile dell'Imposta municipale sugli immobili (IMU)** è costituita dal valore degli immobili e va a definire nello specifico come essa è determinata.

#### Comma 746

chiarisce che per i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il **valore** è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, **sulla base delle scritture contabili**, applicando i coefficienti ivi previsti da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### Comma 747

dispone che resta confermata la **riduzione del 50 per cento** della base imponibile per i **fabbricati di interesse storico o artistico**, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per le unità immobiliari, **fatta eccezione per quelle cosiddette di lusso**, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

#### Comma 748

determina **l'aliquota di base per l'abitazione principale di lusso** allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

### Comma 749

conferma la vigente **detrazione di 200 euro**, applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.

### Comma 750

stabilisce che **l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale** è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono ridurla fino all'azzeramento.

### Comma 751

stabilisce che, fino all'anno 2021, **l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce)** è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, in sostanza riproponendo le vigenti aliquote TASI per tali immobili. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i predetti fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono esenti dall'IMU.

### Comma 752

dispone che, per i **terreni agricoli**, l'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76 per cento (perché esenti da TASI nella normativa vigente) e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

### Comma 753

dispone che, **anche per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, l'aliquota di base è determinata dalla somma delle aliquote IMU e TASI (0,76 IMU e 0,1 TASI), pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

### Comma

754:

dispone che analoga aliquota a quella del comma 753 è definita **per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale**, con l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e la possibilità per i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

### Comma

755:

stabilisce che, in **sostituzione della maggiorazione della TASI**, viene concesso ai comuni che hanno già esercitato tale facoltà di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento sino all'1,14 per cento, a decorrere dall'anno 2020, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019. Detti enti possono negli anni successivi ridurre l'aliquota perdendo però definitivamente la possibilità di variarla nuovamente in aumento.

### Comma 756-57

Reca disposizioni in materia di manovrabilità dell'IMU da parte dei comuni.

### Comma 758

indica le diverse fattispecie di esenzione dall'IMU individuando, in primo luogo, i **terreni agricoli** posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, quelli ubicati nei comuni delle **isole minori**, i terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile e infine quelli ricadenti in aree montane o di collina.

### Comma 759

**esenta dall'IMU**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte una serie di fattispecie identiche a quelle presenti nel precedente regime. In particolare, nella lettera g) è confermata **l'esenzione per gli immobili**

**posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali**, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali. Si mantiene ferma l'applicazione dell'imposta ai **partiti politici e alle fondazioni bancarie**, per gli immobili da essi posseduti, indipendentemente dalla destinazione d'uso.

#### Comma 760

introduce la **riduzione al 75 per cento** dell'aliquota base stabilita dal comune per le abitazioni locate a **canone concordato**.

#### Comma 761

disciplina l'applicazione del tributo relativamente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, regolando ipotesi particolari.

#### Comma 762

stabilisce che il **versamento dell'imposta per l'anno in corso** è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, ferma restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

#### Comma 763

dispone che, per gli **enti non commerciali**, il versamento dell'imposta per l'anno in corso è effettuato in **tre rate**, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito.

#### Comma 764

stabilisce che, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote (comma 757) e le disposizioni contenute nel regolamento comunale, **prevale quanto stabilito nel prospetto**.

#### Comma 765

dispone, per quanto concerne le modalità di versamento del tributo, **l'utilizzo esclusivo del modello F24** o del bollettino di **conto corrente postale** con esso compatibile, oppure la possibilità di utilizzare la **piattaforma PagoPA**.

#### Comma 766

dispone che, con decreto del **MEF** e del **MID**, sono individuati i requisiti **dell'applicazione informatica** resa disponibile ai contribuenti sul Portale del federalismo fiscale per la fruibilità del servizio di assistenza per la determinazione e il versamento dell'imposta.

#### Comma 767

stabilisce l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito informatico del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il regolamento, entro il 14 ottobre, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

#### Comma 768

individua il **soggetto tenuto al versamento** del tributo per alcune fattispecie. A tale proposito per le **multiproprietà** l'obbligo del versamento grava su chi amministra il bene; per le **parti comuni dell'edificio** il versamento dell'imposta è effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini; per gli immobili compresi nel **fallimento** o nella liquidazione coatta amministrativa l'obbligo è in capo al curatore o al commissario liquidatore.

#### Comma 769

prevede che l'obbligo dichiarativo venga assolto dai soggetti passivi dell'imposta, con l'eccezione degli enti non commerciali del terzo settore, attraverso la presentazione della **dichiarazione** entro il 30 giugno dell'anno successivo o della trasmissione in via telematica della stessa secondo le modalità approvate con

apposito **decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e della TASI, in quanto compatibili, conservano la loro validità. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto i contribuenti continuano ad utilizzare il preesistente modello di dichiarazione, adottato per l'IMU.

#### Comma 770

dispone che gli **enti non commerciali** presentino la dichiarazione, il cui modello è approvato con decreto del MEF, sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il comma specifica inoltre che per tali soggetti la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.

#### Comma 771

prevede una rideterminazione dell'IMU nella misura dello **0,56 per mille** a valere sui **versamenti relativi agli anni d'imposta 2020** e successivi che sia calcolata sulla quota di gettito dell'IMU relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Si prevede poi che il contributo sia versato mediante **trattenuta sugli incassi dell'IMU** e riversamento diretto da parte della struttura stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

#### Comma 772

dispone che **l'IMU relativa agli immobili strumentali** sia deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e che la medesima imposta sia indeducibile ai fini dell'IRAP.

#### Comma 773

stabilisce che la deduzione si applica nella misura del **60 per cento per gli anni 2020 e 2021** (ovvero per i periodi d'imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre **l'intera deducibilità** dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS ha effetto **a decorrere dal 2022**, ovvero dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. La deducibilità per **l'anno 2019 viene invece fissata nella misura del 50 per cento** dai **commi 4 e 5** del disegno di legge in esame.

#### Comma 774

dispone che in caso di **omesso o insufficiente versamento dell'IMU** risultante dalla dichiarazione, si applichi una sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile e che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione venga ridotta alla metà.

#### Comma 775

prevede che in caso di **omessa presentazione della dichiarazione**, si applichi la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Si prevede poi che in caso di infedele dichiarazione, si applichi la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. Si prevede inoltre che in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applichi la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Tali sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

#### Comma 776

reca l'apparato sanzionatorio per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775.

#### Comma 777

prevede che i comuni possano con proprio regolamento:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i **versamenti effettuati** da un **contitolare** anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti di **termini per i versamenti**, per situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al **rimborso dell'imposta pagata** per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) **determinare** periodicamente e per zone omogenee **i valori venali** in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- e) stabilire **l'esenzione dell'immobile** dato in **comodato gratuito** al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

#### Comma 778

dispone in merito alla designazione del funzionario responsabile dell'IMU.

#### Comma 779

per quanto riguarda la disciplina del regime transitorio la norma consente ai comuni di deliberare in materia di **IMU** anche oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Viene assicurata la

**retroattività delle delibere** con effetto dal 1° gennaio 2020.

#### Comma 780

le abrogazioni delle norme che disciplinavano l'**imposta comunale unica (IUC)** nelle sue componenti relative ai previgenti regimi dell'IMU e della TASI, mantenendo ferme tutte le disposizioni che regolano la **TARI**.

#### Comma 781

**consente ai comuni di affidare**, fino alla scadenza del contratto, **la gestione dell'IMU** ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 2019, è affidato il servizio di **gestione della vecchia IMU o della TASI**.

#### Comma 782

fa salve le disposizioni in materia di **IMU sui rigassificatori** recate dall'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 nonché le norme in materia di **imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)** introdotte dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

#### Comma 783

stabilisce che, ai fini del **riparto del fondo di solidarietà comunale**, resta fermo il ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dalle agevolazioni IMU introdotte dalla legge n. 208 del 2015 nell'importo rideterminato **dal comma 851** del provvedimento in esame, da ripartirsi tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili esentati relativo all'anno 2015.

#### Comma 784

delimita l'ambito di applicazione della disciplina introdotta di cui ai commi da 786 a 814, che si applica agli **enti locali**.

#### Comma 785

dispone in merito alla riscossione delle entrate degli enti locali.

#### Comma 786

modifica la disciplina del versamento delle entrate degli enti locali,

#### Comma 787

viene tenuto fermo quanto previsto in materia di versamento dell'IMU e del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati.

#### Comma 788

integra l'articolo 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, che istituisce **l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi** e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

#### Comma 789

dispone in merito ai **contratti** stipulati con gli affidatari dei **servizi di riscossione** delle entrate locali.

#### Comma 790

disciplina le modalità di verifica e di **rendicontazione dei versamenti**.

#### Comma 791

disciplina l'accesso ai dati da parte degli enti e dei **soggetti affidatari del servizio di riscossione**.

#### Comma 792

introduce per le entrate enti locali l'istituto dell'**accertamento esecutivo**.

#### Comma 793

reca una specifica procedura per la nomina di **funzionari responsabili della riscossione** da parte degli enti e dei loro soggetti affidatari.

#### Comma 794

individua il limite minimo, pari a 10 euro, al di sotto del quale l'atto di **accertamento esecutivo locale** non acquista efficacia di titolo esecutivo.

#### Comma 795

disciplina le attività che gli enti e i soggetti affidatari devono compiere dopo che l'atto è divenuto titolo esecutivo e prima che abbia inizio la **procedura esecutiva**.

#### Comma 796-802

disciplinano la **dilazione del pagamento** delle somme dovute agli enti locali.

#### Comma 803

individua i costi di elaborazione e di **notifica degli atti** e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, posti a carico del debitore.

#### Comma 804

infine, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di **emissione delle ingiunzioni fiscali**, fino all'applicazione delle norme in tema di accertamento esecutivo degli enti locali.

#### Comma 805

affida a un decreto di natura regolamentare il compito di istituire una **sezione separata nell'albo dei soggetti privati abilitati** ad effettuare attività di **liquidazione** e di **accertamento** e **riscossione** delle entrate locali

#### Comma 806

dispone che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite: **linee guida sui controlli** che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario; indicazione di **obblighi di comunicazione e pubblicazione**, da parte dell'ente, degli estremi

dei contratti in materia di affidamento in concessione; definizione di criteri relativi all'**affidamento** e alle **modalità di svolgimento dei servizi di accertamento** e di riscossione delle entrate degli enti oggetto di concessione.

#### Comma 807

introduce, **per l'iscrizione nell'albo** dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, ovvero nella sezione separata degli esercenti attività collaterali, l'obbligo di adempiere ai seguenti **specifici adempimenti patrimoniali**, sotto forma di **capitale interamente versato in denaro** o tramite **polizza assicurativa o fideiussione bancaria**:

- **due milioni e cinquecentomila euro** per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione **fino a 200.000 abitanti**;
- **cinque milioni di euro** per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione **superiore a 200.000 abitanti**.

#### Comma 808

dispone in merito agli adempimenti in capo agli iscritti all'albo di cui al comma 807.

#### Comma 809

prevede che i conservatori dei **pubblici registri immobiliari** e del **pubblico registro automobilistico** eseguano le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche e del fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo e diritto.

#### Comma 810

dispone che i conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto legittimato alla **riscossione forzata l'elenco delle trascrizioni** e iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

#### Comma 811

dispone che i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilascino gratuitamente al soggetto legittimato alla riscossione forzata le **visure ipotecarie e catastali** relative agli immobili dei debitori e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività.

#### Comma 812

prevede poi che le **ordinanze di assegnazione** riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo siano esenti dalla registrazione e non debbano essere inviati all'Agenzia delle entrate.

#### Comma 813

indica che ai **trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati**, l'**imposta di registro** si applichi nella misura fissa di 10 euro. Per i beni mobili registrati, l'imposta provinciale di trascrizione si applica invece nella misura fissa di 50 euro.

#### Comma 814

dispone alcune abrogazioni in materia di riscossione locale.

#### Comma 815

chiarisce che il contenuto delle **norme vigenti riferite agli agenti della riscossione** si **intendono applicabili**, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime, anche alle **attività svolte in regime di concessione** per conto degli **enti locali**, nel caso di trasferimento del **ramo d'azienda relativo a tali attività** da parte di società in precedenza concessionarie del servizio nazionale di riscossione.

### Comma 816

prevede che **comuni, province e città metropolitane** istituiscano il **canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria** a partire dal **2021**, sostituendo forme di prelievo quali la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone previsto dal codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Con una norma di chiusura si stabilisce che il predetto canone venga **comunque comprensivo** di qualunque **canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali**, fatti **salvi quelli connessi a prestazioni di servizi**.

### Comma 817

prevede che il canone sia disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai **canoni** e dai **tributi** che sono sostituiti dal canone, fatta salva, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

### Comma 818

dispone che nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai sensi del quale le strade urbane sono sempre comunali, quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

### Comma 819

chiarisce che il **presupposto di imposta** è l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio

indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché la diffusione di **messaggi pubblicitari**, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

### Comma 820

escludere che il canone possa contenere una componente relativa all'**occupazione di suolo pubblico**, quando abbia ad oggetto la diffusione di **messaggi pubblicitari**.

### Comma 821

dispone che il canone sia disciplinato dagli enti, con **regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale**, in cui devono essere indicati:

- le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle **autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari**;
- l'individuazione delle **tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili** e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- i criteri per la predisposizione del **piano generale degli impianti pubblicitari**, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- la **superficie degli impianti** destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate *ex lege*;

- per le **occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive**, la previsione di un'indennità pari al **canone maggiorato fino al 50 per cento**, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- le **sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità predetta**, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### Comma 822

prevede che gli enti impositori **rimuovano** le occupazioni e i **mezzi pubblicitari** privi della prescritta **concessione o autorizzazione**, o effettuati in difformità delle stesse, o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione da parte di un pubblico ufficiale. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

#### Comma 823

dispone che il canone è dovuto dal **titolare dell'autorizzazione o della concessione** ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

#### Comma 824

prescrive che, qualora il **canone riguardi le occupazioni di suolo pubblico**, si deve avere riguardo alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione. Inoltre, il canone può essere **maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo**, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Criteri particolari sono fissati per la determinazione della superficie delle occupazioni realizzate con **passi carrabili** e viene previsto che il canone relativo ai passi carrabili possa essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

#### Comma 825

per la **diffusione di messaggi pubblicitari** il canone è sempre determinato in base alla **superficie complessiva del mezzo pubblicitario**, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi diffusi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di **veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato**, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

#### Comma 826

definisce la **tariffa annua standard** che è comunque **modificabile dall'ente che istituisce il canone purché assicurati all'ente lo stesso gettito conseguito con i precedenti prelievi sostituiti dal canone**. Di seguito la tariffa: Comuni con oltre 500.000 abitanti, euro 70,00, Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti, euro 60,00, Comuni con oltre 30.000

fino a 100.000 abitanti euro 50,00, Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 40,00, Comuni fino a 10.000 abitanti euro 30,00.

### Comma 827

prevede che se l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un **periodo inferiore all'anno solare**, la **tariffa** è la seguente: Comuni con oltre 500.000 abitanti euro 2,00, Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti euro 1,30, Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti euro 1,20, Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti euro 0,70, Comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60.

### Comma 828

dispone che i **comuni capoluogo** di provincia e di città metropolitane non possano collocarsi al di sotto della classe di enti con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le **province** e per le **città metropolitane** le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.

### Comma 829

prevede che per le **occupazioni del sottosuolo** tariffa standard sia ridotta a un quarto. Per le **occupazioni del sottosuolo con serbatoi**, la tariffa standard ridotta a un quarto va applicata fino a una **capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri**; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard ridotta a un quarto viene **umentata di un quarto per ogni mille litri** o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

### Comma 830

salvaguarda l'applicazione del canone per l'utilizzazione di **spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni** compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai **comuni di Venezia e di Chioggia**, riducendo la tariffa standard di almeno il 50%.

### Comma 831

dispone che per le **occupazioni permanenti** del territorio comunale, con **cavi e condutture**, da chiunque effettuata per la **fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi** e di altri **servizi a rete**, il canone sia dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria nella seguente misura: **Comuni fino a 20.000 abitanti euro 1,50, Comuni oltre 20.000 abitanti euro 1**. L'ammontare del canone dovuto a ciascun ente **non può essere inferiore a euro 800**. Il canone è comprensivo degli **allacciamenti alle reti** effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Si prevede poi che il soggetto tenuto al pagamento del canone abbia il **diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti** in proporzione alle relative utenze e che gli importi vengano rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è **determinato nella misura del 20 per cento** dell'importo risultante dall'applicazione della **misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50**, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.

### Comma 832

individua alcune **fattispecie** per le quali gli enti **possono stabilire riduzioni al canone**. In particolare si tratta di occupazioni o messaggi pubblicitari:

- eccedenti i mille metri quadrati;
- effettuate in occasione di **manifestazioni politiche, culturali e sportive**, qualora l'occupazione o la

diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui tali fattispecie di cui alla presente lettera vengono realizzate con il **patrocinio dell'ente**, quest'ultimo può prevedere **la riduzione o l'esenzione dal canone**;

- con **spettacoli viaggianti**;
- per l'esercizio dell'**attività edilizia**.

### Comma 833

dispone che siano **esenti dal canone**:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici residenti nel territorio dello Stato per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non eccedano determinati limiti;
- le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dalle società sportive dilettantistiche, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti;
- i mezzi pubblicitari inerenti l'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercita che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

#### Comma 834

consente comunque **all'ente di prevedere ulteriori riduzioni**, compreso il pagamento *una tantum* all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini.

#### Comma 835

dispone che il **versamento del canone** sia effettuato direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

#### Comma 836

prevede la **soppressione dell'obbligo di istituzione del servizio delle pubbliche affissioni** a partire dal **1° dicembre 2021**. A decorrere dalla stessa data, le comunicazioni istituzionali sono effettuate mediate pubblicazione nei siti *internet* istituzionali agli enti. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

#### Commi 837-845

disciplinano il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei **mercati**.

#### Comma 846

consente agli enti di affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la **gestione del canone** ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o

del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti, tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni introdotti dalle norme in esame e, comunque, a **condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante**.

#### Comma 847

dispone che siano abrogate le norme che regolano le entrate destinate a essere sostituite dal 2021, e cioè:

- i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993;
- gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- ogni altra disposizione in contrasto con le norme in esame.

La norma mantiene ferma la disciplina sulla **pubblicità in ambito ferroviario** e quella che disciplina la **propaganda elettorale**. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993, recante la disciplina TOSAP, rimane come riferimento per la **TOSAP regionale**, disciplinata agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

#### Comma 848-851

reca misure di Rettifica del Fondo di solidarietà comunale

#### Comma 852

assegna un **contributo di 500 mila euro** per il 2020 a sostegno delle attività della **Fondazione ANT Italia Onlus** di Bologna per l'assistenza medico specialistica gratuita a domicilio dei malati di **tumori**.

#### Comma 853

modifica la disciplina in materia di facoltà assunzionali dei comuni recata all'art. 33,

comma 2, del DL n. 34 del 2019, con la finalità di **favorire le assunzioni nei piccoli Comuni facenti parte di Unioni di comuni.**

#### Comma 854

**proroga al 2021** la decorrenza dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di accantonamento al **Fondo di garanzia per i debiti commerciali** previsto dall'**articolo 1, comma 859, della legge n. 145/2018.**

#### Comma 855

anticipa al **1° luglio 2020** la data dalla quale in poi le amministrazioni che si avvalgono dell'**Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI)**, siano tenute ad inserirvi la data di scadenza della fattura. A decorrere dalla medesima data viene meno per le stesse amministrazioni l'obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti.

#### Comma 856

prevede che le disposizioni della legge di bilancio si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

#### Comma 857

dispone in ordine all'entità dei fondi speciali determinati dalle **tabelle A e B** allegate al disegno di legge in esame. Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

#### Comma 858

incrementa il **Fondo per le esigenze indifferibili** che si manifestano nel corso della gestione.

#### Comma 859

dispone che per l'ammissione di **medici alle scuole di specializzazione** di area sanitaria è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

#### Comma 860

propone l'abrogazione di alcune disposizioni introdotte dal D.L. n. 124/2019 (Decreto fiscale), recanti, rispettivamente, l'incremento del **Fondo per la riduzione della pressione fiscale** e l'incremento del **Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.**

#### Comma 861

**incrementa** il **Fondo** per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di **€ 5 mln nel 2021, € 15 mln nel 2022, € 25 mln nel 2023, € 26 mln nel 2024, € 25 mln** per ciascuno degli anni **2025 e 2026** ed **€ 46 mln annui** a decorrere **dal 2027.**

#### Comma 862

incrementa le dotazioni del Fondo per gli indennizzi alle vittime dei reati, con particolare riferimento al sostegno economico degli **orfani per crimini domestici.**

#### Comma 863

prevede che siano disaccantonate e rese disponibili:

- le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2020;
- le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, in termini di cassa, per un importo pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020.

#### Comma 864

riduce la dotazione del **Fondo per interventi strutturali di politica economica** di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 3 milioni di euro nell'anno 2028, di 45,9 milioni di euro nel 2029 ed è incrementato di 10 milioni di euro nel 2030 e di 25 milioni di euro nel 2031.

#### **Comma 865**

riduce la dotazione del **Fondo per la compensazione degli effetti finanziari** non previsti a legislazione vigente di 203 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021 ed è incrementato di 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

#### **Commi 866-873**

recepiscono l'**accordo sottoscritto il 7 novembre 2019** tra il Governo e la **regione Sardegna** con il quale viene stabilito, da un lato, il contributo alla finanza pubblica dovuto dalla Regione per gli anni 2018, 2019 e a regime dal 2020 (commi 868-869) e dall'altro il trasferimento di risorse dallo Stato alla Regione per la definizione del contenzioso pregresso in materia di entrate tributarie, pari a 412 milioni di euro in cinque anni (comma 870); per spese di investimento in opere pubbliche pari a 1.428,8 milioni in 14 anni e per spese di **investimento nel settore sanitario pari a 111 milioni di euro** (comma 871). Agli enti di area vasta della regione, inoltre, è attribuito un contributo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (comma 872).

#### **Comma 874**

provvede alla **copertura finanziaria** attraverso, tra l'altro, le risorse del fondo destinato ai territori delle Regioni a statuto speciale, previsto dall'originario articolo 100.

#### **Comma 875**

attribuisce alla **regione Sicilia** un contributo di **80 milioni** di euro annui a decorrere dal 2020 **a favore dei liberi consorzi e delle Città metropolitane** della regione, in attuazione dei precedenti accordi.

#### **Comma 876**

amplia la possibilità per le regioni e gli enti locali di ripianare il disavanzo di amministrazione quando questo sia **riferito all'esercizio precedente** e sia dovuto al **mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo** a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni.

#### **Comma 877**

reca il rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti.

#### **Comma 878**

estende l'ambito geografico di applicazione delle risorse del c.d. Fondo Africa.

#### **Commi 879-881**

recano l'autorizzazione di spesa di 500.000 euro annui per il 2020 e per il 2021 onde accelerare i procedimenti di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana per i richiedenti, cittadini venezuelani di origine italiana.

#### **Commi 882-883**

recano un incremento di 1 milione annuo a decorrere dal 2020, per il Fondo minori stranieri non accompagnati.

#### **Comma 884**

Reca un contributo di 200.000 euro sia per il 2021 sia per il 2022 destinato alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno.

### **SEZIONE II - APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE**

#### **Art. 2 (Stato di previsione dell'entrata)**

Dispone che l'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2020, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro

provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata.

### **Art. 3 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)**

Dispone che sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia, per l'anno finanziario 2020.

L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2020, in 58.000 milioni di euro.

I limiti gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2020, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 23.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2020, a rilasciare garanzie e coperture assicurative nei limiti specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati distintamente per le garanzie e le coperture assicurative di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati.

Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria, il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa **sanitaria**», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni.

Il Ministro dell'economia, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2020, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle **vincite** dei **giochi** pronostici, delle scommesse e delle **lotterie**, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

Il Ragioniere generale dello Stato è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2020, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla società **Sport e salute** Spa, dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di finanza.

### **Art. 4 (Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)**

Autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2020.

### **Art. 5 (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)**

Autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2020.

### **Art. 6 (Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)**

Autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2020.

### **Art. 7 (Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)**

Autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2020.

**Art. 8 (Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)**

Autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2020.

**Art. 9 (Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)**

Autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2020.

Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con la società **Poste Italiane Spa**, con l'ANAS Spa e con l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni compensative di bilancio.

**Art. 10 (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)**

Autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2020.

**Art.11 (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)**

Autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2020.

**Art. 12 (Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)**

Autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2020.

**Art. 13 (Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)**

Autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2020. Il Ministro dell'economia è autorizzato, per l'anno finanziario 2020, a provvedere, con propri decreti, al riparto del fondo per il funzionamento del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie nazionali riconosciute.

**Art. 14 (Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e disposizioni relative)**

Autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, tra l'altro, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo».

**Art. 15 (Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)**

Autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2020.

**Art. 16 (Totale generale della spesa)**

Approva, in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2020-2022.

**Art. 17 (Quadro generale riassuntivo)**

Approva, per il triennio 2020-2022, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato.

### **Art. 18 (Disposizioni diverse)**

Dispone, tra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato:

- ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

- ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato.

- ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2020, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione « L'Italia in Europa e nel Mondo », programma « Politica economica e finanziaria

in ambito internazionale », e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica », programma « Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario ».

Con decreti del Ragioniere generale dello Stato, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

### **Art. 19 (Entrata in vigore)**

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.